*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 51**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 3 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

**DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia e nomina della commissione straordinaria.** (14A01562) . . . . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bée e nomina del commissario straordinario.** (14A01680) . . . . . . . . *Pag.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cigognola e nomina del commissario straordinario.** (14A01681) . . . . . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri e nomina del commissario straordinario.** (14A01682) . . . . . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ceprano e nomina del commissario straordinario.** (14A01683) . . . . . . . . *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pioltello e nomina del commissario straordinario.** (14A01684) . . . . . . . . *Pag.* 13

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015, settima e ottava tranche.** (14A01712) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, tredicesima e quattordicesima tranche.** (14A01713) . . . . . . . . *Pag.* 15

DECRETO 25 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, diciannovesima e ventesima tranche.** (14A01711) *Pag.* 16

DECRETO 25 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, quindicesima e sedicesima tranche.** (14A01714) *Pag.* 18

### Ministero dell'interno

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2010 e 2011.** (14A01643). . . . . . . . *Pag.* 20

### Ministero della salute

DECRETO 18 dicembre 2013.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spirox».** (14A01595) *Pag.* 22

DECRETO 18 dicembre 2013.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glorial Jet».** (14A01596). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 25

ORDINANZA 14 gennaio 2014.

**Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.** (14A01559). . . *Pag.* 31

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in comune di Piuro.** (14A01537) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 31

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Luigi», in comune di Barni.** (14A01538) . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Margherita», in comune di Torrebelvicino.** (14A01539) *Pag.* 32

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Cianella», in comune di Carovilli.** (14A01540). . . . . . . *Pag.* 33

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Argentiera», in comune di Sassello.** (14A01541) . . . . . *Pag.* 33

### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 dicembre 2013.

**Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».** (14A01644). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 13 gennaio 2014.

**Approvazione della graduatoria per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al Reg.(CE) 1198/2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza pari o inferiore a 12 metri fuori tutto, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico ovvero altri sistemi.** (14A01628) . . . . . *Pag.* 48

DECRETO 11 febbraio 2014.

**Cancellazione di una varietà di foraggera dal relativo registro nazionale.** (14A01633) . . . . . . . *Pag.* 64

DECRETO 11 febbraio 2014.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.** (14A01642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 65

DECRETO 17 febbraio 2014.

**Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea.** (14A01629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 66

DECRETO 19 febbraio 2014.

**Modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» in esecuzione della Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato.** (14A01645). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 67

**Ministero dello sviluppo economico**

DECRETO 23 dicembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «New Coop. System B.E.C. società cooperativa in liquidazione», in Cerro al Lambro e nomina del commissario liquidatore.** (14A01558). . . . . . *Pag.* 68

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Martino Martini, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,85.** (14A01590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 69

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, nel valore di € 0,70.** (14A01591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 70

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, nell'80° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.** (14A01592). . . . . . *Pag.* 71

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della società Servola S.p.a.** (14A01556). . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 72

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 febbraio 2014.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso, in provincia di Matera. (Ordinanza n. 151).** (14A01557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 73

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERA 2 agosto 2013.

**Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 49/1987, art. 7). (Delibera n. 56/2013).** (14A01593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 96

**Commissione nazionale per le società e la borsa**

DELIBERA 18 febbraio 2014.

**Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Delibera n. 18802).** (14A01594) . . *Pag.* 98

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Variazione all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Combisartan». (14A01506) . . . . . . . . . . . *Pag.* 103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edicis». (14A01507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo». (14A01508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 105

**Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Nuoro**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (14A01554) . . . . . . . . . *Pag.* 106

**Commissario unico delegato del Governo per EXPO Milano 2015**

Provvedimenti relativi a EXPO Milano 2015. (14A01630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 106

**Ministero dell'economia e delle finanze**

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (14A01647) . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla «Dwight School Seoul» - Seoul - Korea. (14A01631) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Ministero della salute**

Elenco degli ispettori degli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, preposti alle attività di vigilanza sulle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscele o loro articoli. (14A01632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Ministero dello sviluppo economico**

Proroga della sospensione della carica del commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi. (14A01555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Approvazione della graduatoria generale relativa all'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione. (14A01646). . . *Pag.* 107

**Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

Gestione commissariale della «Strade Parallele Società Cooperativa Sociale», in Pradamano e nomina del commissario governativo. (14A01583). . *Pag.* 107

Liquidazione coatta amministrativa della «Work in Progress - Società Cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore. (14A01584) . . *Pag.* 108

**Regione Toscana**

Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 3 febbraio 2014 (14A01585). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 108

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Altavilla Milicia (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni arnministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Altavilla Milicia (Palermo);

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Altavilla Milicia (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

- dott. Domenico Fichera, viceprefetto;
- dott. Salvatore Tartaro, viceprefetto aggiunto;
- dott.ssa Rosalia Eleonora Presti, dirigente di II fascia, Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014*
*Ministero dell'interno, foglio n. 205*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Altavilla Milicia (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In esito ad accurate attività investigative, in data 8 maggio 2013, è stata eseguita un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di vertici ed affiliati della famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, tra cui la figura apicale della locale consorteria con l'accusa, tra l'altro, di averne diretto e coordinato le attività illecite, in particolare nel settore delle estorsioni alle imprese e agli esercizi commerciali della zona, intrattenendo rapporti con altri esponenti malavitosi in ambito mandamentale, finalizzati alla trattazione degli affari illeciti dell'organizzazione.

Le risultanze dell'inchiesta hanno evidenziato la sussistenza di collegamenti tra le vicende oggetto di indagine, riconducibili alla predetta organizzazione, e quelle dell'amministrazione comunale, tanto solidi da determinare un pesante condizionamento della mafia nella gestione dell'ente, con la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi.

Numerose fonti tecniche di prova avvalorano le strette relazioni tra amministratori e criminalità, improntate alla massima reciproca disponibilità e che sottendono a precisi ritorni per le parti interessate, delineando così la natura sinallagmatica del rapporto tra i predetti soggetti e la creazione di un collaudato circuito clientelare.

Pregresse investigazioni e l'arresto di un importante esponente criminale avevano già reso possibile l'individuazione del sistema estorsivo utilizzato in ambito mandamentale, basato sull'acquisizione, direttamente dall'ufficio tecnico del comune di Altavilla Milicia, di informazioni relative alle licenze edilizie rilasciate dall'ente o agli appalti pubblici, che consentivano l'avvio del processo estorsivo prima ancora dell'inizio dei lavori. Tale sistema di appoggi e connivenze era reputato da cosa nostra strategico e fondamentale per il conseguimento delle finalità malavitose, tanto da considerare il comune quale fulcro dell'illegittimo modus operandi.

Tenuto conto dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, così evidenti da far ritenere inessenziale lo svolgimento di un accesso ispettivo, il prefetto di Palermo, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del rappresentante del Procuratore della

Repubblica-DDA presso il Tribunale di Palermo e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, ha redatto l'allegata relazione del 22 novembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta.

Nel documento si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sindaco del comune di Altavilla Milicia, eletto il 6 e 7 maggio 2012, aveva rivestito la carica di presidente del consiglio comunale nella precedente consiliatura, nonché quella di consigliere nell'amministrazione eletta il 25 e 26 maggio 2003. Nell'attuale compagine sono presenti due assessori e cinque consiglieri eletti anche nella consiliatura 2008-2013, che si è conclusa anticipatamente, di cui tre avevano ricoperto cariche nella consiliatura 2003-2008.

Le predette attività investigative di polizia giudiziaria hanno reso evidente un preciso disegno criminale iniziato durante la precedente amministrazione con l'approvazione, il 26 settembre 2011, di una mozione di sfiducia pilotata da cosa nostra, presentata dall'attuale primo cittadino, che al tempo rivestiva la carica di presidente del consiglio comunale, nei confronti dell'allora sindaco del comune, eletto nel giugno 2008.

La mozione di sfiducia, che ha comportato l'emanazione del decreto del presidente della Regione Siciliana in data 4 novembre 2011 e la nomina di un commissario straordinario, era stata veicolata, come risulta dalle intercettazioni, dall'organizzazione criminale a seguito di una legittima iniziativa del predetto sindaco, il quale aveva imposto il rispetto dei limiti di una concessione demaniale relativa all'occupazione del suolo pubblico da parte di un esercizio commerciale, il cui titolare è stretto congiunto del maggiore esponente malavitoso della locale consorteria, di cui si è fatto cenno.

L'interesse della criminalità nei confronti dell'amministrazione comunale è proseguito con il deciso supporto elettorale alla lista del sindaco attualmente in carica, all'interno della quale era presente un soggetto legato da vincoli parentali con la figura apicale della locale consorteria che, una volta eletto, otterrà l'incarico di presidente dell'organo consiliare.

L'univoca finalità di portare al governo dell'ente i propri uomini, per poi condizionarne la gestione attraverso l'ingerenza nella conduzione amministrativa è ulteriormente attestata da prove tecniche investigative che fanno evidente riferimento alla pratica del voto di scambio, con il versamento di somme di denaro o la cancellazione di debiti, in cambio delle preferenze ai candidati graditi a cosa nostra, in vista delle elezioni comunali del maggio 2012.

Il prefetto di Palermo, nella relazione del 22 novembre 2013, evidenzia gli stretti legami tra il sindaco in carica e la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, con particolare riferimento non solo al predetto esponente criminale locale, ma anche ad altre importanti figure rappresentative di cosa nostra.

Amministratori e membri dell'apparato burocratico annoverano frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata o sono ad essi legati da vincoli parentali. È riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra persone, parenti e società e, quindi, interessi economici, imprenditoriali e sociali fa emergere, chiaramente, il generale contesto di permeabilità in un ambiente territoriale particolarmente esposto a influenze mafiose che, come noto, sono inclini a coinvolgere soggetti apparentemente neutri.

Le dette interconnessioni hanno favorito, nel caso di specie, una conduzione dell'ente caratterizzata da continue interferenze della criminalità organizzata, che ha fortemente leso i principi di buon andamento ed imparzialità, rendendo possibile una gestione permeabile agli interessi malavitosi.

Sono emblematiche, in tal senso, le pressioni e le intimidazioni sul comune, in relazione ad interessi mafiosi, legate alla gestione dell'esercizio commerciale già citato, proseguite senza soluzione di continuità, cui sono corrisposte condotte anomale dell'amministrazione la quale, in più occasioni, si è mostrata supina agli interessi malavitosi. La giunta comunale è arrivata, nel luglio del 2013, a modificare manualmente il testo di una proposta di decadenza della concessione di suolo pubblico, presentata dal responsabile del competente settore tributi a seguito di illegittimità procedurali relative al rilascio della stessa ed in relazione alla circostanza che il titolare dell'esercizio non aveva mai versato all'ente la tassa di occupazione del suolo pubblico. La proposta di decadenza è stata trasformata in mera presa d'atto dell'iniziativa dell'ufficio, con l'eliminazione della parte relativa all'immediata sospensione della concessione. In tale contesto, è anche significativa l'interruzione della collaborazione del comune con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ritenuta persona scomoda per l'organizzazione malavitosa, dopo che questi aveva comunicato al titolare dell'esercizio di cui si sta trattando l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della concessione.

Centrale, nel collaudato sistema di gestione degli appalti pubblici del comune, è la figura di un affiliato, raggiunto dalla misura coercitiva emessa dall'autorità giudiziaria l'8 maggio 2013, che ha svolto il ruolo di anello di congiunzione tra cosa nostra e l'ente, assicurando il controllo degli interventi edilizi realizzati dal comune da parte della locale consorteria mafiosa.

La sua funzione di garante degli interessi malavitosi si è resa evidente in occasione di lavori di riqualificazione urbana di un'area comunale, in relazione ai quali il predetto affiliato è stato incaricato di svolgere le funzioni di ispettore di cantiere, su proposta del primo cittadino, pur senza averne il titolo e sebbene il competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche avesse individuato, per gli stessi interventi, le figure professionali del direttore dei lavori e del direttore operativo.

Anche in questo caso, è indicativa la circostanza che il citato responsabile dell'ufficio tecnico comunale non abbia controfirmato la determina di conferimento dell'incarico, attesa la presenza nei cantieri dei due professionisti indicati dal Provveditorato.

L'ispettore ha svolto compiti di intermediazione tra l'impresa aggiudicataria e la famiglia mafiosa, consentendo alla ditta di ottenere rapidamente i pagamenti dovuti, senza attendere le determinazioni del direttore dei lavori e garantendo, per contro, alla famiglia mafiosa, la possibilità di imporre e riscuotere prontamente il pizzo, in relazione alla corresponsione dei compensi per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Intercettazioni telefoniche attestano inequivocabilmente come lo stesso ispettore avesse concertato una frode, nell'ambito di quell'appalto, permettendo alla ditta aggiudicataria dei lavori di fatturare un pagamento per un lavoro mai eseguito.

La situazione descritta ha dimostrato la connessione e la vicinanza tra la consorteria mafiosa e la sfera pubblica, con lo svolgimento di un ruolo di copertura e facciata rispetto alla realtà della dinamica clientelare degli interessi sottesi alla gestione della cosa pubblica, finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio di interessi tra la mafia e l'impresa.

Una società, il cui titolare è legato da stretti vincoli parentali con un boss mandamentale, ha eseguito un intervento, non autorizzato dall'ente, per l'installazione di un ponteggio necessario alla riparazione del tetto sovrastante i locali comunali, il cui pagamento è andato a buon fine grazie all'attività di mediazione assicurata dal predetto ispettore.

Accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di appurare che agli atti del comune non è presente alcuna documentazione giustificativa dei lavori, ma solo quella per la fornitura di materiale da parte di altra ditta, alla quale veniva suggerito, anche attraverso il diretto interessamento del sindaco, di emettere una fattura falsa e maggiorata per coprire il costo dell'installazione del ponteggio e per occultare la prestazione non autorizzata.

Quest'ultima ditta, selezionata non in base ad oculate valutazioni di mercato, bensì per il rapporto privilegiato con il suo amministratore, riconducibile ad uno stretto congiunto di uno dei sodali della locale consorteria, ha operato - secondo le evidenze investigative - in regime di esclusività con l'amministrazione comunale.

Emblematica è la vicenda dell'acquisto, da parte del comune, di un macchinario per asfaltare, ad un costo esorbitante e fuori mercato, che si è risolto in un indubbio vantaggio per la predetta ditta e in un consistente impegno economico per l'amministrazione comunale.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, nella fase precedente la fatturazione, un dipendente comunale, stretto parente di un amministratore e vicino alla predetta ditta, ha chiesto alla stessa di maggiorare il prezzo dell'asfaltatrice per coprire un suo debito personale nei confronti della stessa impresa.

Grave è la circostanza che gli accordi non abbiano avuto seguito per il solo fatto che l'importo derivante dalle intese, esorbitando i limiti consentiti per l'affidamento diretto, avrebbe richiesto l'indizione di una gara d'appalto, rendendo non più certa l'individuazione dell'impresa da parte del comune.

Anche in altre occasioni la ditta in questione è stata favorita dall'ente. È il caso dell'appalto per la fornitura di cavi per il ripristino della pubblica illuminazione, aggiudicato alla detta impresa sebbene l'offerta fosse superiore al limite di spesa fissato dalla giunta con propria delibera. In questo caso, l'illegittima aggiudicazione e l'assenza di controlli hanno agevolato la penetrazione mafiosa che è ostacolata da un sistema rigoroso e rispettoso delle norme.

Diversa è la vicenda, attestata da alcune delle numerose intercettazioni disposte dai magistrati inquirenti e dalle testimonianze di un dipendente dell'ente rese all'Arma dei Carabinieri, relativa al personale coinvolgimento del sindaco in favore della ditta di cui si sta trattando, interessata alla sanatoria di opere abusive in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'organo di vertice dell'ente ha suggerito all'impresa artificiose ed illegittime modalità per acquisire uno dei pareri previsti dalla vigente normativa in materia, necessario per portare a buon fine l'*iter* burocratico per la sanatoria.

In un altro caso, il primo cittadino ha interposto i suoi buoni uffici per accelerare i tempi di concessione dell'agibilità di un locale riconducibile alla ditta stessa, in spregio ai principi di imparzialità e di buona amministrazione.

Il favoritismo che connota l'azione amministrativa del comune di Altavilla Milicia trova riscontro nel reiterato affidamento, in via diretta, del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale l'ente non ha mai espletato alcuna gara d'appalto, ad una ditta il cui titolare è legato da vincoli familiari con soggetti controindicati, motivato dai possibili riflessi che la mancata raccolta avrebbe potuto causare sulla salute pubblica e giustificato da situazioni emergenziali di volta in volta richiamate in ordinanze sindacali.

Le indagini di polizia giudiziaria evidenziano come il sistematico ed anomalo comportamento dell'amministrazione si sia tradotto in un consistente esborso di denaro pubblico e nella ripetuta violazione dei principi di imparzialità e di buon governo.

Il settore registra un'altra evidente anomalia, correlata all'acquisto, nel luglio 2012, di due mezzi usati, per i quali la giunta ha autorizzato la spesa, previa verifica dell'idoneità all'uso. I mezzi si sono rivelati assolutamente non utilizzabili e, secondo quanto attestato da prove tecniche investigative, l'acquisto era fondato su un accordo per la spartizione di somme di denaro, con il coinvolgimento del sindaco e di un consigliere comunale.

Da quanto puntualmente illustrato dal prefetto di Palermo emerge un ambiente politico-amministrativo fortemente compromesso, con una gestione dell'ente caratterizzata da irregolarità gravi, diffuse e reiterate che delinea una situazione di permeabilità a condizionamenti esterni dell'amministrazione comunale, che ha pregiudicato gli interessi della collettività.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 30 gennaio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

---

PREFETTURA DI PALERMO
AREA ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - 1-BIS

Prot. n. 2386/R/OES

22 novembre 2013

Al Ministro dell'interno
ROMA

Oggetto: Amministrazione Comunale di Altavilla Milicia (PA) — Attività preliminare ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni.

*Premessa*

Il Comune di Altavilla Milicia, posto a circa 20 Km dal capoluogo, conta al 1° gennaio 2013 una popolazione di 7.547 abitanti e si estende su una superficie di 23,79 Kmq. con una densità di 317,31 abitanti per Kmq.; il tasso di disoccupazione è pari al 39,5%.

Confinante con i comuni di Casteldaccia e Trabia, sorge in collina, ad un'altitudine di 73 metri sul livello del mare, in posizione panoramica sul Mar Tirreno. Il centro urbano è ubicato fra i fiumi "Milicia" e "San Michele", a confine tra le aree pedemontane e la costa tirrenica, coltivate rispettivamente ad oliveti ed agrumi, produzioni che conservano tuttora un ruolo importante nell'ambito dell'economia locale.

L'imprenditoria si fonda essenzialmente sull'attività di aziende che operano in vari comparti tra cui preminente è quello dell'edilizia, mentre il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale e dell'insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario.

*Il contesto mafioso*

L'attività info-investigativa dell'Arma dei Carabinieri confluita nell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Argo" ha condotto, in data 8 maggio 2013, all'esecuzione di provvedimenti restrittivi in carcere emessi dall'A.G., nei confronti di vertici e affiliati della famiglia mafiosa di Altavilla Milicia.

Tra i destinatari dei suddetti provvedimenti spicca la figura di "*omissis*", accusato di aver diretto sino al 30 ottobre 2012 (data di un suo precedente arresto per estorsione aggravata dalla finalità di favorire Cosa Nostra) la famiglia mafiosa del predetto Comune "coordinando contestualmente le attività illecite degli altri affiliati, in particolare nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali della zona ed occupandosi delle problematiche relative ai componenti della famiglia, fra le quali il sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari nonché intrattenendo rapporti con altri esponenti mafiosi del mandamento, finalizzati alla trattazione degli affari illeciti dell'organizzazione, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione". La medesima ordinanza ha interessato altresì "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*", tutti accusati di aver fatto parte della locale consorteria mafiosa.

In particolare, le indagini hanno consentito di accertare il processo di riorganizzazione avviato all'indomani del primo arresto del "*omissis*", incentrato sull'individuazione del nuovo reggente della famiglia mafiosa di Altavilla e conclusosi con l'investitura formale — mediante i tradizionali rituali di affiliazione — di "*omissis*" da parte del sovraordinato mandamento di Bagheria, che si premurava anche della presentazione al più anziano mafioso del posto, "*omissis*".

Peraltro, già la pregressa attività d'indagine confluita nell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Pedro" aveva messo in luce la figura di "*omissis*" colpito da provvedimento cautelare in data 14 dicembre 2011 per aver diretto il mandamento mafioso di Bagheria e con-

dannato, nel luglio del 2013, a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa.

Nel corso di numerose intercettazioni lo "*omissis*" illustrava ai sodali palermitani, il sistema per gestire le estorsioni utilizzato nel suo mandamento, e quindi anche dalla famiglia mafiosa di Altavilla di cui lo stesso era, prima dell'arresto, co-reggente con "*omissis*", basato sull'acquisizione di informazioni direttamente dagli Uffici Tecnici Comunali, all'interno dei quali il boss poteva contare su "appoggi" che gli consentivano di conoscere in tempo reale le licenze edilizie rilasciate, gli appalti pubblici e di richiedere la "messa a posto" prima ancora che i lavori iniziassero.

È lo stesso "*omissis*" che in una delle conversazioni intercettate sottolinea l'importanza strategica rivestita dall'ente locale per la realizzazione di un'azione estorsiva aggressiva e penetrante riassunta nella frase: "....il Comune è tutto" .

E difatti, le risultanze investigative evidenziano un intreccio malefico tra le vicende della locale consorteria mafiosa e quelle dell'Amministrazione Comunale di Altavilla Milicia la cui vita politica e amministrativa risulta pesantemente condizionata dagli interessi della prima: un Sindaco (*omissis*) eletto grazie all'appoggio del boss mafioso locale e che, dopo l'arresto di quest'ultimo e l'avvicendamento al vertice della cosca, continua a favorirne gli interessi avvalendosi di uomini "cerniera"; una struttura burocratica "stabilmente" infiltrata che annovera al proprio interno soggetti "a disposizione" dell'organizzazione mafiosa.

*Le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012*

Le ultime consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Altavilla Milicia, si sono tenute il 6 e 7 maggio 2012. Ad esse hanno partecipato due candidati a Sindaco: "*omissis*" e "*omissis*", con le rispettive liste collegate: "*omissis*" (orientamento politico iniziale di centro destra) e "*omissis*" (lista civica senza orientamento politico dichiarato).

Sindaco:

"*omissis*", eletto con la maggioranza dei voti nella lista "*omissis*" con delega in materia di Personale, Lavori Pubblici, Umanistica Sport e Spettacolo; lo stesso dal 1987 al 1993 aveva ricoperto il ruolo di consigliere di maggioranza; dal 2003 al 2008 consigliere di minoranza e dal 2008 al 2010 consigliere di maggioranza con incarico di Presidente del Consiglio;

La Giunta in atto è così composta:

1) "*omissis*" Vice Sindaco e Assessore con deleghe alla Polizia Municipale ed alle Politiche Sociali

2) "*omissis*", con deleghe a Pubblica Istruzione, Rapporti con le Associazioni Culturali, alla Promozione nazionale ed internazionale del territorio

3) "*omissis*", con deleghe alla Cultura, Beni Culturali, Decoro Urbano, Manutenzioni Ordinarie e energie rinnovabili;

4) "*omissis*", con deleghe alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Tutela e Prevenzione della Salute dei Cittadini;

Il Consiglio Comunale è in atto così composto

Consiglieri di maggioranza appartenenti alla lista civica "*omissis*":

1) "*omissis*" - Presidente del Consiglio Comunale;

2) "*omissis*" - Vice Presidente del Consiglio;

3) "*omissis*";

4) "*omissis*";

5) "*omissis*";

6) "*omissis*";

7) "*omissis*";

8) "*omissis*";

9) "*omissis*" subentrato a "*omissis*" dimessosi il 6 agosto 2012;

10) "*omissis*" subentrato a "*omissis*", dimessasi il 18 giugno 2013.

Consiglieri di minoranza appartenenti alla lista civica "*omissis*":

1) "*omissis*";

2) "*omissis*" subentrato ad "*omissis*" dimessosi il 29 dicembre 2012;

3) "*omissis*" subentrato a "*omissis*" dimessasi il 1° luglio 2013 ed a sua volta subentrata a "*omissis*" dimessasi il 30 maggio 2013;

4) "*omissis*", subentrato a "*omissis*" dimessasi in data 1° luglio 2013, ed a sua volta subentrata ad "*omissis*" dimessosi il 18 giugno 2013;

5) "*omissis*" subentrato a "*omissis*" dimessosi il 18 giugno 2013.

Le dimissioni dei consiglieri di minoranza "*omissis*" e "*omissis*" nonché quelle del consigliere di maggioranza "*omissis*", ufficialmente determinate da asseriti motivi personali, hanno avuto luogo pochi giorni dopo l'accesso di personale dell'Arma al Comune di Altavilla al fine di acquisire atti e documenti sulla base dell'ordine di esibizione emesso l'11 giugno 2013 dalla D.D.A. di Palermo.

*1) L'influenza della famiglia mafiosa "*omissis*" nell'Amministrazione Comunale di Altavilla Milicia*

Gli esiti delle attività di polizia giudiziaria hanno dimostrato come l'infiltrazione di Cosa Nostra nel comune di Altavilla Milicia e il conseguente condizionamento della vita politica e amministrativa del predetto ente civico da parte del reggente della locale famiglia mafiosa, "*omissis*", si sia concretizzata:

— nel "pilotare" la sfiducia nei confronti dell'ex Sindaco "*omissis*";

— nel procacciare, nelle susseguenti elezioni, voti per il candidato Sindaco "*omissis*", a capo della lista "*omissis*", all'interno della quale era inserita "*omissis*", cugina di "*omissis*", che, dopo la vittoria elettorale della lista di appartenenza, otteneva l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale.

a) *La sfiducia nei confronti dell'ex Sindaco "*omissis*"*

Nel giugno del 2008 era stato eletto Sindaco "*omissis*", candidato della lista civica "*omissis*". Il primo cittadino, tuttavia non aveva potuto contare, sin da subito, su una solida maggioranza in seno al Consiglio Comunale, talché dopo alterne vicende, veniva sfiduciato con una mozione presentata il 26 settembre 2011 dall'allora Presidente del Consiglio, "*omissis*" (*omissis*), con la quale si attribuiva al Sindaco un operato in "assoluta autonomia senza consultarsi né confrontarsi mai con il Consiglio Comunale". Accusa alla quale il "*omissis*" rispondeva affermando che al contrario il Consiglio Comunale gli avrebbe messo "sistematicamente i bastoni tra le ruote". In merito alla suddetta vicenda, giova evidenziare che, nella medesima data in cui il "*omissis*" presentava la mozione di sfiducia nei confronti dell'ex Sindaco "*omissis*", veniva intercettata una telefonata tra "*omissis*" (personaggio ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Altavilla, arrestato nell'ambito dell'operazione "Argo") e il "*omissis*", dalla quale trapelava che quest'ultimo aveva pilotato la suddetta sfiducia nei confronti dell'allora primo cittadino, reo di avergli "fatto togliere i tavoli dal belvedere"; con un chiaro riferimento al bar "*omissis*" ubicato presso il belvedere del paese, del quale è titolare il figlio di "*omissis*", "*omissis*", i cui tavoli occupavano una parte cospicua della piazza, tale da intralciare il transito delle processioni religiose, e comunque eccedente i limiti della concessione comunale. Situazione che aveva indotto lo stesso ex Sindaco "*omissis*" ad intervenire personalmente, come dallo stesso confermato.

Dalla conversazione intercettata affiora inequivocabilmente la capacità del "*omissis*" di esercitare una diretta e penetrante influenza sulle vicende politiche del Comune di Altavilla: ".. sarà morto il Sindaco. Stasera non potrà dormire questo. Questo dal balcone si butta"... ed ancora: "Ora me lo sono levato io il sassolino dalla scarpa. Alle ore 18.50 sono cambiate tutte cose! Perché stasera....Alle ore 18.50 è cambiato tutto. Hai capito? È cambiato tutto alle 18.50".

b) *Il condizionamento mafioso nel corso della campagna elettorale per le consultazioni del 6 e 7 maggio 2012 e la compravendita dei voti in favore della lista "*omissis*"*

Nel periodo precedente le elezioni del maggio 2012, "*omissis*", non ancora colpito dal provvedimento restrittivo in carcere, era indiscutibilmente a capo della famiglia mafiosa di Altavilla come dimostrano le intercettazioni ambientali svolte a carico di "*omissis*", altro esponente mafioso tuttora recluso, che espressamente indicava in "*omissis*" ("*omissis*") e "*omissis*" ("*omissis*") i reggenti della famiglia mafiosa di Altavilla Milicia.

Il condizionamento mafioso delle attività politiche locali ben si manifestava all'avvio della campagna elettorale, allorquando veniva

registrato l'impegno profuso da "*omissis*" e da "*omissis*" (colpito dal medesimo provvedimento cautelare ed attualmente ristretto in carcere), interessato dal primo per la raccolta di un consistente numero di consensi in favore della candidata al Consiglio Comunale "*omissis*" (detta "*omissis*"), cugina di primo grado di "*omissis*" ed in corsa nella lista elettorale del candidato Sindaco "*omissis*". In tal senso sono chiare le indicazioni che il "*omissis*" fornisce al "*omissis*" come si evince dal tenore dell'intercettazione di seguito riportata: "*omissis* ", diamogli una mano a questa mia cugina se no brutta figura faccio. Facciamo la figura di nessuno".

In effetti, il "*omissis*", pur non essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di Altavilla, svolgeva attività di propaganda per raccogliere consensi in favore di "*omissis*" (non tralasciando di sottolineare che la candidatura era "sponsorizzata" da "*omissis*") e per lo schieramento politico nel quale la stessa era inserita collegata al candidato Sindaco "*omissis*". In una conversazione registrata, nel febbraio del 2012, tra "*omissis*" (tanto vicino al "*omissis*" da essere spesso definito "il picciotto di *omissis*") ed un suo amico, "*omissis*", quest'ultimo, in merito alle predette elezioni, riferisce di dover dire ad "*omissis*", di "andare a prendere i soldi come hai fatto quella volta". Evidente è il riferimento alla pratica del "voto di scambio" (consistente nel procacciamento di voti in cambio di denaro) da porre in essere in vista delle imminenti elezioni comunali.

L'appoggio elettorale così garantito dalla famiglia mafiosa dei "*omissis*" trova ulteriori conferme anche all'indomani dell'arresto di "*omissis*", infatti in tal senso è significativa una conversazione registrata tra "*omissis*" e "*omissis*" (rispettivamente fratello e figlio di "*omissis* ") ed un'amica, in cui il primo svela i retroscena della candidatura della cugina "*omissis*" "votata.. solo (da) gente che gli ha detto lui ("*omissis*") di votarla". Ribadendo inoltre che il bagaglio di voti di cui disponeva il fratello era stato indirizzato in favore della lista di "*omissis*", per l'elezione della cugina.

Così come, in un'altra conversazione con "*omissis*" (attuale consigliere di maggioranza) le parole di "*omissis*" sono inequivocabili: "quindi quello che è andato a sederlo sulla sedia (il Sindaco)... non sono stati i candidati... ma è stato... tutto il sistema che praticamente è stato coinvolto da mio fratello...".

Né è da sottacere, inoltre, che anche "*omissis*", padre di "*omissis*", già indagato per il reato di usura, ha svolto un ruolo attivo nella campagna elettorale del figlio. Infatti, da una intercettazione ambientale tra il Vice Sindaco "*omissis*" ed il predetto "*omissis*", quest'ultimo ammette che, sebbene in occasione delle elezioni "cento lire per un voto non l'ho uscito", tuttavia aveva sostanzialmente proceduto ad un vero e proprio "indulto" verso "tutti quelli che mi dovevano dare soldi"; intendendo, con ciò, di aver cancellato dei crediti che vantava nei confronti di propri debitori e affermando che il figlio ne era a conoscenza " ... e mio figlio lo sa pure!! Dice...pà..". Peraltro, dalla stessa conversazione emerge che "*omissis*" era creditore anche dei "*omissis*".

D'interesse è anche la conversazione registrata tra "*omissis*" (che, come già detto, prenderà il posto di reggente a seguito dell'arresto di "*omissis*") e "*omissis*" il quale, nel definire il "*omissis*" "figlio di usuraio" del quale anche il proprio padre era rimasto vittima, mette in luce una "compravendita di voti" di cui lui stesso era stato protagonista: "a me mi ha dato quattromila euro e a quello ci ha dato qualche quindicimila euro per compraci i voti a suo zio... hai capito?..."

A suggello di tutto ciò, appare estremamente significativo quanto riferito dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Altavilla, impegnato nel servizio d'ordine e vigilanza ai seggi elettorali, presso i quali "*omissis*" unitamente ai figli "*omissis*" e "*omissis*" venivano notati sostare, sia nei giorni destinati all'espressione del voto sia durante le operazioni di scrutinio, presidiando l'ingresso degli edifici o addirittura introducendosi nei locali adibiti a seggio.

Le consultazioni del 6 e 7 maggio 2012 si concludevano con l'elezione a Sindaco di "omissis" e di "*omissis*" a Presidente del Consiglio Comunale: un "successo" del sodalizio mafioso altavillese, allora capeggiato da "*omissis*", "certificato" dall'elevato numero di consensi (334) ottenuto dalla cugina, seconda soltanto a "*omissis*" attuale Vice Sindaco (386).

*2) La figura del Sindaco "*omissis*"*

Il neo eletto sindaco "*omissis*", sebbene non risulti avere rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ha comunque intrattenuto ripetute ed assidue frequentazioni con affiliati alla famiglia mafiosa di Altavilla e in particolare con "*omissis*", nell'assoluta consapevolezza del ruolo apicale di quest'ultimo. Ciò risulta provato da una conversazione intercettata tra "*omissis*" (un imprenditore locale) ed il Sindaco nel corso della quale quest'ultimo, a proposito di "*omissis*" (cognato di "*omissis*" e imprenditore) affermava che "la protezione non ce l'ha più..." facendo evidente riferimento al fatto che dopo l'arresto di "*omissis*", "*omissis*" non avrebbe più potuto contare sull'"autorevolezza" del cognato per l'assegnazione di lavori.

Per meglio lumeggiare la figura del "*omissis*", giova ricordare che lo stesso è stato consigliere di minoranza dal 2003 al 2008 nella formazione civica "*omissis* ", della quale faceva parte "*omissis*" condannato per associazione mafiosa poiché, da infermiere, aveva garantito assistenza sanitaria a "*omissis*" durante la latitanza. Un articolo di stampa del 2009 riportava che durante la celebrazione del processo per il reato di associazione mafiosa a carico di "*omissis*", ex deputato regionale cui il "*omissis*" era legato, il Pubblico Ministero faceva mettere a verbale che quest'ultimo aveva "schiacciato l'occhiolino" ad "*omissis*", lì presente nella qualità di testimone chiamato a deporre, verosimilmente in segno di intesa.

Né è da sottovalutare il preminente ruolo di impulso assunto dal "*omissis*" nel determinare la crisi politica della precedente amministrazione, che, come già detto, si concluse nella sfiducia all'allora Sindaco, soddisfacendo in tal modo i "desiderata" di "*omissis*".

Soltanto dopo l'arresto per estorsione aggravata di quest'ultimo il Sindaco "*omissis*" cercava di prendere le distanze dalla famiglia "*omissis*": infatti, in una intercettazione ambientale, "*omissis*" e "*omissis*" (rispettivamente figlio e fratello di "*omissis*" ) lamentavano che i "*omissis*" (padre e figlio) non gli avessero affidato i lavori edili relativi alla demolizione e costruzione di un edificio privato di loro proprietà nonostante lo stato di bisogno in cui la stessa famiglia versava, attesa la necessità di sostenere le spese legali relative alla detenzione del proprio congiunto. Chiarificatore, al riguardo era il commento di "*omissis*" che, in relazione al Sindaco affermava: "quello con questa mossa deve dimostrare che non ha niente a che vedere (con *noi)*" con ciò intendendo che malgrado l'esistenza di una precedente alleanza, attesa la detenzione del "*omissis*", il Sindaco tentava di salvaguardare la propria immagine e quella della sua amministrazione. Parimenti significativa è la conversazione tra "*omissis*" e "*omissis*", (rispettivamente figlio e cognato di "*omissis*") nel corso della quale, sempre in relazione alla medesima vicenda, "*omissis*" evidenzia lo "sbaglio" del primo cittadino, in favore del quale aveva fatto "guerra e fuoco" per farlo "sedere" nella principale poltrona, come Sindaco del Comune di Altavilla Milicia.

Va altresì evidenziato, che il rapporto tra le famiglie "*omissis*" e "*omissis*" non si è manifestato soltanto nell'interesse reciproco in occasione delle elezioni amministrative, ma è risalente nel tempo ed è stato altresì caratterizzato da cointeressenze economiche essendo "*omissis*" amministratore unico della "*omissis*", società costituita nel 2002 della quale sino al 2006 ha svolto mansioni di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il figlio di "*omissis*", "*omissis*".

Tutti i soggetti raggiunti nel maggio scorso dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito della succitata operazione "Argo" sono stati protagonisti, all'indomani dell'arresto del "capo" "*omissis*", della riorganizzazione della cosca di Altavilla M. continuando ad influenzare l'operato del Sindaco "*omissis*" il quale ha seguitato ad avvalersi di uno di loro (*omissis*) come "ispettore di cantiere", nell'appalto pubblico di cui si dirà appresso di riqualificazione urbana della zona est del paese, ed a favorire la ditta del figlio di uno dei sodali (*omissis*) per le forniture del materiale al Comune.

Il Sindaco cercava di mantenere le distanze con il nuovo reggente "*omissis*", ma due conversazioni intercettate durante una riunione tra i sodali (lo stesso "*omissis*", "*omissis*", e "*omissis*" e "*omissis*" ) e poi tra il "*omissis*" e un altro imprenditore evidenziano plasticamente quali sono le aspettative che la cosca ha nei suoi confronti e quale sia il sotteso rapporto di scambio. Dice il "*omissis*" "Se lavori ci sono li sta mettendo nella Gazzetta ... ma lui che cosa vuole ...mettiti là e poi vuole il paese tranquillo? Allora attacchiamo la guerra !!". I "*omissis*" gli facevano notare che il Sindaco "si spaventa che gli fanno le scarpe di la dentro stesso! Ma quando uno si spaventa si sta a casa". Allora ci dovevi pensare ... ora è tardi". Gli interlocutori stigmatizzavano il comportamento del Sindaco per avere cambiato schieramento politico e per il ricorso alle procedure di gara per l'affidamento di lavori "invece di fare i cottimi fiduciari".

*3) Gli interessi di"*omissis*" per il Bar "*omissis*"*

L'interesse della famiglia "*omissis*" nell'attività dell'esercizio commerciale denominato "Bar *omissis*" era motivo di ulteriori pressioni e intimidazioni sull'Amministrazione Comunale in carica.

Nell'estate del 2012, "*omissis*" aveva un alterco, correlato allo svolgimento di spettacoli musicali nella piazza ove è ubicato il bar, con il Vice Sindaco "*omissis*" il quale gli suggeriva di rivolgersi, per la soluzione dei problemi prospettatigli, alla propria cugina "*omissis*": "hai questi discorsi...hai tua cugina che è Presidente del Consiglio...vai da tua cugina". Tale affermazione induceva, invece, il "*omissis*" addirittura a minacciare il "*omissis*": "ora mettiamo a bruciare qualche macchina... mettiamo a bruciare qualche magazzino... mettiamo a bruciare queste cose...saltano le cose in aria.."

A tali asserzioni il Vice Sindaco, che era perfettamente consapevole della caratura mafiosa del suo interlocutore, rispondeva consigliando di discutere la questione senza reazioni eccessive ovvero ritorsioni.

Nell'ambito dell'attività d'indagine, l'Arma dei Carabinieri ha effettuato mirati riscontri amministrativi che hanno evidenziato specifiche condotte anomale poste in essere dall'Amministrazione Comunale in favore dell'esercizio "Bar *omissis*", negli anni e senza soluzione di continuità sino all'attualità.

È stato, infatti, accertato che l'installazione della veranda coperta in legno, ubicata lungo l'intero prospetto del palazzo ricadente sulla piazza del belvedere è stata autorizzata nel 2006 , dall'Ufficio Tecnico, contestualmente all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, già rilasciata esclusivamente per il cantiere necessario alla realizzazione del fabbricato. Tale autorizzazione, tuttavia non ha tenuto in alcun conto né del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo, né della competenza del Consiglio Comunale sulla concessione del suolo. Tale parere era stato determinato dalla circostanza che la suddetta veranda, destinata ad occupare permanentemente suolo pubblico, poggiando sul prospetto dello stabile su cui insiste il predetto esercizio commerciale, di fatto avrebbe costituito una vera e propria variante al P.R.G. o comunque un parziale cambio di destinazione d'uso sia di quella zona che dell'edificio. Circa due anni dopo, di propria iniziativa, la Giunta, con deliberazione del 6 maggio 2008, determinava la "concessione di suolo pubblico per l'installazione di una veranda a servizio del Bar "*omissis*" approvando il relativo schema di convenzione che, tuttavia, ad oggi, non risulta mai essere stato sottoscritto dalle parti.

Giova precisare che componente della sopra citata Giunta Comunale era "*omissis*", nipote di "*omissis*" e figlia di "*omissis*".

Nonostante non risulti essere mai stata pagata la tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico concernente la veranda in questione, gli uffici comunali competenti non hanno mai provveduto alla revoca della relativa concessione e soltanto nel 2011 l'Ufficio Tributi ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento e susseguente iscrizione al ruolo nei confronti del titolare dell'esercizio "*omissis*".

Da ultimo, particolarmente significativo è quanto emerso in occasione del tentativo esperito, in data 27 giugno 2013, dal responsabile del II Settore Ufficio Tributi e Ragioneria dott. "*omissis*" di far approvare dalla Giunta nei confronti del titolare del bar "*omissis*" la "decadenza dalla concessione di suolo pubblico", tenuto conto che non risultava firmata alcuna convenzione nelle forme legittime e che non era mai stata corrisposta la tassa di occupazione del suolo pubblico, proponendo altresì l'immediata sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo. Ebbene, come riferito dal succitato dirigente all'Arma dei Carabinieri, nel corso di propria testimonianza resa il successivo 28 luglio, la Giunta Comunale, riunitasi per deliberare sulla proposta di decadenza, discostandosi da quanto legittimamente proposto dal Funzionario, apportava delle modifiche manuali al testo della stessa trasformandone l'oggetto da un avvio del procedimento ad una mera presa d'atto e cassando la parte relativa all'immediata sospensione della concessione medesima. Il predetto atto veniva pubblicato sul sito Internet del Comune, in maniera irregolare, con le modifiche apportate in forma di delete prive però della firma.

In tale contesto, s'inserisce altresì l'Ing. "*omissis*", responsabile dell'UTC (in regime di convenzione con il Comune di Misilmeri dal dicembre 2012) che, nel luglio del 2013, comunica alla ditta di "*omissis*" l'avvio del procedimento di revoca in autotutela dalla citata concessione. In tale occasione la dirigente veniva chiamata dal Sindaco "*omissis*" che, nel chiederle copia della suddetta "comunicazione di avvio del procedimento" lamentava di non esserne stato messo a conoscenza, circostanza quest'ultima smentita dalla "*omissis*".

Qualche giorno dopo, all'Ing. "*omissis*" veniva notificato, tramite messo comunale, l'O.d.G. della Giunta del 23 luglio 2013 che, prevedeva, fra l'altro, la "recessione dalla convenzione con il Comune di Misilmeri" determinando in sostanza l'interruzione del rapporto di lavoro della medesima con il Comune di Altavilla.

In tal modo veniva allontanata una dirigente che ricopriva un incarico strategico e che, in tale veste, come emerso da varie intercettazioni, era stata sempre al centro dell'attenzione degli esponenti mafiosi che, la ritenevano persona "scomoda" per il loro interessi, che il Sindaco "*omissis*" avrebbe dovuto "inquadrare".

*4) L'affidamento dei lavori nel Comune di Altavilla Milicia*

*La figura di "*omissis*"*

La capacità di infiltrazione della consorteria mafiosa nella gestione dell'affidamento dei lavori nel comune di Altavilla si manifesta anche attraverso la figura di "*omissis*" (arrestato nell'ambito dell'operazione Argo), soggetto già inserito nel sodalizio altavillese sin dalla reggenza di "*omissis*", e ritenuto "anello di congiunzione" tra l'Ente Locale, "*omissis*" e i suoi sodali.

"*omissis*", infatti all'indomani della elezione a Sindaco di "*omissis*", in un eloquente dialogo intercettato nel maggio del 2012 comunicava alla moglie di aver ricevuto il primo incarico da ispettore di cantiere e proseguiva parlando della nomine degli Assessori al comune di Altavilla, sottolineando che "...dove c'erano i soldi, se li è tenuti lui, come sindaco... e che ... nominerà i vari consulenti...esterni... è normale l'hai capito perché no?..." e in effetti il Sindaco "*omissis*" si è riservato la competenza in materia di personale, lavori pubblici, urbanistica, sport e spettacolo.

Va sottolineato che il "*omissis*" dichiarava di essere iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, circostanza quest'ultima smentita dai successivi accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine.

Ad avvalorare il ruolo del "*omissis*" in quel sistema collaudato, di cui si faceva cenno, in cui è il Comune la fonte diretta delle notizie concernenti i lavori pubblici da affidare, sono le lamentele espresse da "*omissis*" proprio nei confronti di "*omissis*" giudicato poco solerte a "far conoscere" per tempo i lavori che venivano svolti ad Altavilla.

Le conversazioni intercettate dimostrano un consolidato e capillare sistema di controllo delle attività edilizie ed affini da parte della consorteria mafiosa.

a) *L'affidamento di lavori presso l'Ufficio Tributi del Comune alla ditta "*omissis*"*

Emblematica, in tale contesto, è, altresì, la vicenda relativa al pagamento, da parte del Comune di Altavilla alla ditta "*omissis*" di "*omissis*" per un intervento occulto e non autorizzato, realizzato grazie all'interessamento di "*omissis*" e consistito nell'installazione di un ponteggio presso l'Ufficio Tributi, per la risistemazione del tetto. "*omissis*" è il figlio del boss bagherese "*omissis*" tratto in arresto, e tuttora ristretto in carcere, a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Perseo" per aver assunto il ruolo di capo del mandamento mafioso di Bagheria,.

Gli accertamenti amministrativi svolti dai Carabinieri in relazione alla suddetta vicenda hanno consentito di acclarare l'assenza, presso gli uffici comunali competenti, di alcuna documentazione riferibile all'intervento, risultando soltanto il carteggio relativo alla fornitura di materiale da parte della ditta "*omissis*". E difatti, dalle conversazioni intercettate tra il "*omissis*" ed un suo collaboratore, si evince che per superare le difficoltà correlate alla mancanza di un titolo giustificativo della corresponsione di danaro, l'impiegato dell'UTC "*omissis*" detto "*omissis*" aveva pensato di mimetizzarne l'importo in una parcella da liquidare alla ditta "*omissis*", maggiorata *ad hoc*.

Di tale situazione il Sindaco "*omissis*" non solo era perfettamente a conoscenza ma si attivava per trovare una soluzione chiedendo a "*omissis*" di emettere una fattura falsa per coprire i : credito, allo scopo di occultare il pagamento per la prestazione non autorizzata (circostanza che emerge da un'intercettazione sempre a carico del "*omissis* ").

Difatti, quando gli veniva notificato dall'Arma l'ordine di esibizione documentale, il Sindaco affermava che per detti lavori il ponteggio era stato "prestato" da "*omissis*" imprenditore edile (e come si è detto

attuale Vice Sindaco), il quale unitamente al responsabile del procedimento dei succitati lavori di ripristino, il succitato geom. "*omissis*", conferma tale versione.

Tali dichiarazioni sono state tuttavia smentite dalla versione dei fatti fornita dagli operai comunali che hanno materialmente eseguito i lavori, i quali hanno dichiarato che il ponteggio era stato fornito dalla ditta "*omissis*" e di avere notato sul posto la presenza di "*omissis*".

In seguito, a parziale rettifica di quanto precedentemente dichiarato, il geom. "*omissis*" affermava di avere richiesto al "*omissis*" la fornitura a titolo gratuito del ponteggio e che questi soltanto successivamente gli aveva spiegato di essersi rivolto al "*omissis*" che a sua volta aveva contattato la ditta "*omissis*". Difatti, confermava di aver visto il geom. "*omissis*" presso il cantiere senza spiegarsene la ragione, atteso che non gli era stato affidato alcun incarico, concludendo comunque di non potere escludere che fosse stato lo stesso "*omissis*" a far montare quel ponteggio, "ma su incarico di "*omissis*", visto che "*omissis*" sono svariati anni che presenzia su diversi cantieri, sia come contabilità, coordinatore di sicurezza ecc. ecc."

Quanto sopra evidenzia come "*omissis*", pur in assenza di alcun formale incarico conferito dal Comune di Altavilla, avesse imposto se stesso nella direzione dei lavori e nella scelta dei fornitori.

b) *I lavori di riqualificazione urbana zona sud — est del Comune di Altavilla Milicia: l'estorsione ai danni della ditta aggiudicataria ("*omissis*" di "*omissis*") e la frode dei pozzetti della fognatura, degli scarti inerti e dei materiali utilizzati*

L'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana zona sud-est del Comune di Altavilla Milicia, aggiudicati alla ditta "*omissis*" di "*omissis*" per un importo di € 688.224,65, è un esempio emblematico del grumo di interessi mafiosi che si coagula sull'utilizzo di risorse pubbliche, a scapito della collettività. Garante dell'operazione era sempre "*omissis*" che per l'appalto in argomento svolgeva i compiti di "ispettore di cantiere". Un incarico, quest'ultimo, nel quale il "*omissis*" riesce ad imporsi (senza averne il titolo) su proposta del Sindaco (come riferito dal direttore dei lavori nell'ambito degli accertamenti amministrativi esperiti dall'Arma). E ciò, nonostante su richiesta del R.U.P. fossero stati segnalati dal competente Provveditorato Interregionale OO.PP. due ingegneri per ricoprire rispettivamente l'incarico di direttore dei lavori e direttore operativo. Infatti, agli atti del Comune sono stati rinvenuti l'offerta del "*omissis*" per lo svolgimento dell'incarico e la determina di conferimento dello stesso (senza numero e data) firmata dal R.U.P., il già citato geom. "*omissis*", ma mai controfirmata dalla dirigente dell'U.T.C. ing. "*omissis*", la quale, escussa sulla questione, rappresentava di avere ritenuto inopportuno il provvedimento atteso che l'individuazione delle due figure di direttore dei lavori e direttore operativo non giustificava la nomina di un professionista esterno. Ma se la dirigente effettuava una valutazione, per usare le sue parole, "ai sensi di legge", il vero ruolo del "*omissis*" non era certamente rinvenibile nelle norme essendo essenzialmente finalizzato ad esercitare un controllo illecito sull'appalto e sulle forniture connesse.

Il suo era un compito di intermediazione tra l'imprenditore aggiudicatario e la famiglia mafiosa di cui è compartecipe, "tollerato" dall'Ente Locale che gli consentiva di essere presente in cantiere, sia allo scopo di redigere la contabilità relativa allo stato di avanzamento lavori ed agevolare conseguentemente la ditta "*omissis*" nel rapido pagamento dei due S.A.L. senza attendere le determinazioni del direttore dei lavori, sia allo scopo di controllare gli introiti della medesima ditta ed imporre e riscuotere in qualunque momento il "pizzo" per conto della famiglia mafiosa.

Infatti, in una conversazione intercettata, il "*omissis*" faceva riferimento ad una richiesta di "pizzo" avanzata dalla c.d. "vecchia guardia" identificabile in "*omissis*", nei confronti del "*omissis*". Tale richiesta, inizialmente pari al 3% sul totale dei lavori sarebbe stata successivamente dimezzata.

Nella vicenda si inseriva anche il neo reggente della famiglia mafiosa di Altavilla, "*omissis*", subentrato al "*omissis*", al quale il "*omissis*" avrebbe consigliato di "parlare di lavoro" e cioè di non formulare esplicitamente richieste di denaro, ma di limitarsi ad aumentare il prezzo per le forniture, in misura comunque tollerabile, tale da avere il "consenso" della vittima, mimetizzando, nello stesso tempo, la dazione di danaro mediante l'imposizione di servizi o forniture secondo un tariffario soggetto a maggiorazioni non rispondenti a logiche di mercato, ma giustificabile tramite regolari fatture.

Da ulteriori intercettazioni emerge, inoltre, come il "*omissis*" avesse orchestrato, nell'ambito dell'appalto, una frode, con conseguente danno erariale, consentendo, nel suo ruolo, alla ditta del "*omissis*" di percepire un pagamento per un lavoro in realtà mai eseguito (sostituzione dei pozzetti della fognatura), compresa la corresponsione delle somme per lo smaltimento dei relativi rifiuti. Dalle conversazioni intercettate si intuisce che tale pagamento era una sorta di compensazione per altre lavorazioni non pagate di cui il "*omissis*" si era lamentato: "Io regalo non ne faccio più ...ma perché tu quale regalo hai fatto?... E non ti ho compensato che ti ho pagato trentacinque pozzetti senza che li facessi?!...Discutiamo di trentamila euro ...fammi capire ... Ora il rifiuto che gli sto pagando per questo scavo ... dov 'è il rifiuto". Sicchè il "*omissis*" irritato lo avverte che per il terzo S.A.L. si sarebbe dovuto rivolgere al direttore dei lavori e non più a lui che aveva fatto delle cortesie gratuite: "Perché tu soldi non me ne hai dati ...e non me ne hai dati nessuno..soldi..là!!...Quindi da questo momento in poi ..non venire più per il terzo!!..non mi cercare più a me!!..".

È quindi evidente che il "*omissis*" gestiva l'appalto per i suoi scopi illeciti avvalendosi di una posizione illegittima di cui il Sindaco era del tutto conscio arrivando a definirlo "direttore dei lavori" in una conversazione intercettata con un altro imprenditore ("*omissis*") che peraltro verteva sulla bassa qualità dei materiali utilizzati (calce invece di cemento per la realizzazione dei marciapiedi).

Lo sperpero di risorse pubbliche, l'interesse mafioso sull'appalto di cui è portatore in varie forme il "*omissis*" trovano nel Sindaco"*omissis*" una sponda consapevole.

*5) L'imposizione di forniture al Comune di Altavilla Milicia.*

*La ditta "*omissis*"*

Come già evidenziato, sebbene all'indomani dell'arresto del capo mafia locale "*omissis*" il Sindaco "*omissis*" cercasse di mantenere almeno apparentemente le distanze dal nuovo reggente, continuava in realtà a favorire la ditta di "*omissis*" (figlio del succitato "*omissis*" sodale della famiglia mafiosa di Altavilla e perciò destinatario anch'egli lo scorso maggio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere) per le forniture di materiale al Comune.

L'attività investigativa ha evidenziato come la ditta in questione operasse in "regime di esclusività" essendo l'unica a cui l'Amministrazione "doveva" rivolgersi. A conferma di ciò si richiamano le sommarie informazioni testimoniali rese dal geom. "*omissis*" all'Arma dei Carabinieri in data 13 giugno 2013 nelle quali il predetto affermava: "appena insediatosi il Sindaco disse a tutti, nel corso di una riunione, che il materiale per il Comune doveva essere acquistato presso il deposito di "*omissis*"". Numerose intercettazioni hanno messo in luce come le forniture da parte della succitata ditta, oltre a non essere dettate da convenienti scelte di mercato, fossero altresì frutto di un rapporto privilegiato dell'imprenditore con l'Ente.

Al riguardo, chiarificatore è l'acquisto da parte del Comune di un macchinario per asfaltare ad un prezzo vantaggioso esclusivamente per la ditta "*omissis*", nella piena acquiescenza del Sindaco consapevole che la cifra richiesta dalla ditta fosse in realtà "fuori mercato".

In quell'occasione, peraltro, il dipendente comunale "*omissis*" (padre dell'Assessore Comunale "*omissis*"), amico dei "*omissis*", chiedeva loro di maggiorare il prezzo aggiungendo ad esso l'importo di un suo debito personale nei confronti degli stessi, che così sarebbe stato "pagato" dal Comune; dalle intercettazioni si evince che il raggiro veniva rimandato ad un'altra occasione, perché sommando il massimo guadagno che "*omissis*" voleva conseguire al debito si eccedeva il tetto previsto per gli affidamenti diretti da parte del Comune: "in questa cosa non puoi fare niente...poi un'altra cosa prendi e lo fai".

Del resto, l'amicizia tra il "*omissis*" e "*omissis*" trova riscontro nel corso di una loro conversazione in cui i due si accordavano affinché il primo ottenesse l'appalto per la fornitura di attrezzature. A tal proposito era proprio il "*omissis*" a consigliare al "*omissis*" di far rientrare i costi al di sotto della soglia di € 2.000,00 perché "abbiamo una determina al Comune che fino a duemila euro si può fare l'affidamento diretto.... superando i duemila euro si deve fare la gara"

Altro significativo episodio che delinea la capacità della ditta "*omissis* "di determinare le scelte dell'Amministrazione Comunale, grazie a molteplici "agganci", è quello relativo alla gara d'appalto per

"forniture cavi per ripristino a seguito di furto della pubblica illuminazione nella SS.113 fino a Torre Normanna".

In tale occasione il geom. "*omissis*", in qualità di Responsabile del IV Settore ff., nonché di Presidente della Commissione di gara, in violazione della deliberazione di Giunta che prevedeva per la suddetta fornitura un limite di spesa di € 5.000,00 IVA compresa, aggiudicava la fornitura alla ditta "*omissis*" sebbene questa avesse offerto un importo di € 4.890,00 IVA esclusa, e dunque un totale di € 5.916,90, somma ampiamente superiore all'impegno di spesa.

*6) Il personale interessamento del Sindaco in favore della ditta "*omissis*"*

Le intercettazioni ambientali evidenziano l'interessamento del Sindaco "*omissis*" in favore della ditta "*omissis*" sia in relazione ad un progetto di costruzione di edifici universitari su un terreno riconducibile al "*omissis*" (di cui però non vi è traccia agli atti del Comune trattandosi verosimilmente di procedura pendente presso organi sedenti in Roma) sia, in particolare, per la sanatoria di opere abusivamente realizzate all'interno del deposito di materiale edile sito in una zona di Altavilla soggetta a vincolo paesaggistico.

Poiché la sanatoria richiesta dall'interessato non aveva avuto il risultato sperato a causa della "mancata compiacenza" dell'impiegato comunale, della questione si interessava il Sindaco che, suggeriva al "*omissis*" di aggirare l'ostacolo presentando alla Soprintendenza un fascicolo fotografico artificiosamente costruito, una volta occultate le parti che avrebbero potuto pregiudicare l'ottenimento di un parere favorevole. Il primo cittadino rassicurava inoltre il "*omissis*" circa l'eventuale successivo ripristino delle opere abusive: "a me che mi interessa quello che fai dopo".

L'appoggio del "*omissis*" e le pressioni del "*omissis* "sulla vicenda sopra riportata trovano, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni rese dal succitato impiegato comunale in sede di sommarie informazioni testimoniali rese all'Arma dei Carabinieri.

I dialoghi intercettati tra il "*omissis*" e il "*omissis* "evidenziano un ulteriore interessamento di quest'ultimo negli affari della famiglia "*omissis*". Infatti il primo cittadino avrebbe chiesto l'accelerazione dei tempi per la concessione dell'agibilità di un locale riconducibile alla suddetta famiglia. Certificazione che, in effetti, veniva rilasciata nell'arco di un mese.

*7) La raccolta dei rifiuti nel Comune di Altavilla*

*La ditta "*omissis*"*

Con riguardo alla gestione della raccolta dei rifiuti, le acquisizioni documentali effettuate dai Carabinieri presso gli uffici comunali hanno confermato il favoritismo, già emerso dall'attività di indagine, dell'Ente Locale nei confronti della ditta "*omissis*", tradottosi in una serie di anomalie che hanno comportato un consistente esborso di denaro pubblico.

Va, sin da subito, evidenziato che il titolare della ditta è figlio di "*omissis*" ucciso ad Altavilla nel 1987 nonché cognato di "*omissis*", figlia del più noto "*omissis*" conosciuto come "vice ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra" (vicino ad "*omissis*" a "*omissis*") anch'egli ucciso, a Palermo nel 2004, dopo un periodo di detenzione per reati di mafia.

In particolare, è stato riscontrato il sistematico ricorso dell'Amministrazione Comunale alla prassi dell'affidamento diretto, giustificato dall'esistenza di un contesto di continua emergenza essenzialmente riconducibile a guasti dei mezzi, ritardi nelle riparazioni e nella stipula dei contratti di assicurazione, ad atti di sabotaggio ed altre situazioni di fatto che venivano richiamate nelle ordinanze sindacali con cui si disponeva il "nolo a caldo" ("a far data da" e per tempi indefiniti) dei mezzi della ditta privata "*omissis*", la quale nel periodo giugno 2012 luglio 2013 fatturava ed incassava la somma approssimativa di € 270.000,00 (senza tener conto dei guadagni registrati nei primi sei mesi dell'anno 2012 e nell'anno 2011, periodo quest'ultimo per il quale il Comune riconosceva alla stessa un debito fuori bilancio pari ad € 97.042,00).

Nonostante le ingenti somme pagate dal Comune di Altavilla per la raccolta dei rifiuti, l'Ente non ha mai espletato una gara d'appalto per la fornitura dei servizi giustificando l'affidamento diretto, di fatto avvenuto mensilmente, con i possibili riflessi che la mancata raccolta poteva avere sulla salute pubblica.

Oltre a ciò, nel luglio del 2012 l'attuale Giunta autorizzava una spesa di circa € 40.000,00 inviando in Campania e in Basilicata, il consigliere comunale "*omissis*", (di professione meccanico) per concludere l'acquisto di due mezzi usati dei quali doveva previamente verificare lo stato d'uso; in effetti i mezzi furono acquistati ma, sin da subito si rivelavano inidonei all'impiego.

Sulla vicenda di tale acquisto, da un'intercettazione emerge un accordo di spartizione tra il "*omissis*" ed un altro consigliere comunale, tale "*omissis*", avente ad oggetto somme di danaro che poi sarebbero state intascate solo dal primo.

Si sottolinea, peraltro, che la predetta ditta "*omissis*" aveva in passato operato, in occasione d taluni lavori di rifacimento del manto stradale in una contrada del Comune, in collaborazioni con l'impresa di "*omissis*", di fatto gestita dal fratello "*omissis*" (il succitato capo mafia locale) e dal nipote "*omissis*"; a testimonianza della contiguità tra i "*omissis*" e i "*omissis* '' sussistono ulteriori intercettazioni telefoniche dalle quali si evincono rapporti improntati alla massima disponibilità di "*omissis*" verso "*omissis*" e "*omissis*" che utilizzavano la ditta del primo per fini personali.

A riprova dello stretto rapporto che intercorre tra il titolare della ditta e il Sindaco, è l'adoperarsi di quest'ultimo, unitamente al geom. "*omissis*" dell'ufficio tecnico, per la riparazione di un mezzo della medesima ditta (e dunque di un privato pagato dall'Ente), autorizzando il prelievo di parti meccaniche da un mezzo di proprietà del Comune, in quel momento non marciante, e per la riparazione del quale non vi era stata la medesima solerzia. Dalle intercettazioni si evince come la raccolta dei rifiuti sia inoltre oggetto di una diatriba tra le ditte potenzialmente interessate; in particolare un dialogo raccoglie lo sfogo dell'imprenditore "*omissis*" che lamentava il comportamento tenuto dal Sindaco a favore della ditta "*omissis*", chiedendo successivamente a "*omissis*" di intervenire sulla questione. Tuttavia il "*omissis*" rispondeva: "qua io non voglio intervenire e non posso intervenire". Tale affermazione nasce verosimilmente dalla volontà del "*omissis*" di non nuocere in alcun modo al "*omissis*" in quanto, come già detto, imparentato con "*omissis*" a cui lo stesso "*omissis*" era vicino in qualità di collaboratore preposto alla sede secondaria della ditta "*omissis*" (società già oggetto di sequestro nel 2000).

Tuttavia, nonostante I'"*omissis*" fosse in attrito con i "*omissis*", allorquando il Sindaco "*omissis*" gli commissionava l'esecuzione di uno scavo presso la sua proprietà privata, benché avesse la possibilità di avvalersi di ditte di fiducia per il trasporto di materiali, consigliava al Sindaco il noleggio di camion della ditta "*omissis*" di Altavilla Milicia, in quanto il Sindaco "non può sbagliare", nel senso che è meglio che "camion di fuori paese non se ne portano" secondo la logica per la quale "il paese è dei paesani".

*8) Per completezza si riferisce in merito ai rapporti &parentela e frequentazione dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale con esponenti della criminalità organizzata*

SINDACO

"*omissis*"

Nel rimandare a quanto già sopra ampiamente esplicitato sulla figura del Sindaco, si sottolinea la sua assoluta disponibilità e vicinanza a soggetti appartenenti alla locale consorteria mafiosa.

ASSESSORE E VICE SINDACO

"*omissis*", imprenditore edile, è primo cugino di "*omissis*" e "*omissis*", quest'ultimo coniugato con "*omissis*" figlia di "*omissis*" (deceduto) ritenuto membro del sodalizio mafioso di Altavilla Milicia. Oltre a quanto già riferito sulle vicende che hanno interessato il Vice Sindaco, sul conto dello stesso sono emersi ulteriori elementi relativi a presunti abusi di potere finalizzati all'accaparramento di lavori edili, nonché per fatti attinenti ai lavori di manutenzione del fabbricato di proprietà della vedova di "*omissis*" (già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso). I controlli effettuati hanno , consentito di appurare che anche per i suddetti lavori eseguiti dalla ditta del "*omissis* erano stati utilizzati i ponteggi della ditta di "*omissis*" (figlio del noto boss bagherese "*omissis*") di cui si è detto.

ASSESSORE

"*omissis*" è cognato di "*omissis*" già sottoposto ad indagini in relazione al reato di usura, è uso accompagnarsi a soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiose tra cui "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*" e altri.

ASSESSORE

"*omissis*" è figlia dell'impiegato comunale "*omissis*", ritenuto, come si dirà appresso, a disposizione della famiglia mafiosa locale.

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

"*omissis*", Presidente del Consiglio Comunale, è cugina di primo grado di "*omissis*", già reggente della famiglia mafiosa di Altavilla.

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

"*omissis*" è fratello di:

"*omissis*" sul conto del quale figurano numerosi pregiudizi di polizia. Già tratto in arresto per aver favorito la latitanza di "*omissis*", è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.;

"*omissis*", moglie di "*omissis*" anch'esso tratto in arresto per aver favorito la latitanza di "*omissis*", era stato già denunziato in passato per tentata estorsione in concorso, attentato dinamitardo e detenzione illegale di armi e munizioni

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

"*omissis*", dimessosi il 6 agosto 2012, ricopriva la medesima carica nell'amministrazione sciolta nel 1996 per infiltrazioni mafiose. È cognato di "*omissis*" (a sua volta cognato di "*omissis*") ed è solito frequentare stabilmente soggetti notoriamente ai vertici delle locali consorterie mafiose. Già tratto in arresto perché ritenuto responsabile, unitamente ad altri, di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla turbativa di appalti pubblici. Il relativo procedimento penale si è tuttavia concluso con l'assoluzione dell'imputato.

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

"*omissis*", dimessasi il 18 giugno 2013, è figlia di "*omissis*", già sottoposto alla misura di prevenzione della diffida di P.S., colpito da ordine di cattura in quanto imputato, in concorso con altri, dell'omicidio di "*omissis*". "*omissis*" è inoltre nipote di "*omissis*", condannato all'ergastolo e latitante.

CONSIGLIERE DI MINORANZA

"*omissis*", pur non avendo vincoli di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ha comunque avuto frequentazioni con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, in particolare con "*omissis*", "*omissis*" ed altri.

CONSIGLIERE DI MINORANZA

"*omissis*", pur non avendo vincoli di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ha comunque avuto frequentazioni con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, in particolare con "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*".

CONSIGLIERE DI MINORANZA

"*omissis*", dimessosi in data 29 dicembre 2012, è cugino di primo grado di "*omissis*". Le indagini condotte hanno fatto emergere elementi relativi ad un'ipotesi di voto di scambio che vedevano coinvolto il suddetto "*omissis*" che, nella tornata elettorale del 15 e 16 giugno del 2008 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Altavilla Milicia, era candidato a Sindaco.

Si rappresenta, inoltre, che il fratello di "*omissis*", "*omissis*" era Consigliere Comunale di minoranza quando il Consiglio Comunale di Altavilla Milicia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Il predetto è stato notato, in diverse occasioni, in compagnia dei componenti della famiglia "*omissis*".

CONSIGLIERE DI MINORANZA

"*omissis*", dimessosi il 18 giugno 2013, benché non abbia rapporti di parentela con appartenenti all'associazione mafiosa, nel 2008 faceva parte della Giunta Municipale che illegittimamente concedeva il suolo pubblico per l'istallazione della veranda del "Bar "*omissis*" di proprietà di "*omissis*", figlio del capo mafia "*omissis*", sostituendosi al Consiglio Comunale ed al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche allo scopo di sanare la precedente, ed altrettanto illegittima, autorizzazione comunale ed approvando altresì lo schema di convenzione mai sottoscritto dalle parti interessate.

*9) Gli impiegati comunali*

Al riguardo, particolarmente significativa è la figura del dipendente comunale "*omissis*" impiegato presso l'ufficio protocollo I Settore (padre dell'Assessore "*omissis*").

Le indagini hanno evidenziato che il predetto è persona "a disposizione" della consorteria mafiosa di Altavilla. Infatti, da svariate intercettazioni emerge la piena consapevolezza dello stesso circa il ruolo apicale ricoperto da "*omissis*" in seno alla famiglia di Altavilla, e la sua pregressa vicinanza alla famiglia "*omissis*".

Inoltre, l'inserimento nel contesto mafioso di Altavilla del "*omissis*" è comprovato da conversazioni intercettate nelle quali veniva fatto riferimento a talune vicende estorsive di cui il "*omissis*" era consapevole e verosimilmente partecipe in forma attiva anche atteso che lo stesso si preoccupava di rammentare al nuovo capo della famiglia mafiosa "*omissis*" di procedere alla riscossione periodica del pizzo prevista per le festività pasquali in danno degli esercizi "*omissis*" e "*omissis*".

Inoltre:

"*omissis*" geometra presso l'Ufficio Tecnico Comunale (fratello di "*omissis* "istruttore presso l'Ufficio Affari Generali). La figura di "*omissis*" emerge nelle già citate vicende connesse alle forniture della "*omissis*" al comune di Altavilla. In particolare:

- in un primo caso, abusando dell'incarico di responsabile unico del procedimento e della qualità di pubblico ufficiale, il "*omissis*" con determinazione a sua firma, omettendo di fornire alcuna argomentazione sulla scelta del contraente, affidava alla predetta ditta la fornitura di un macchinario la cui fattura è stata successivamente liquidata dall'Amministrazione Comunale pur essendo noto l'importo esorbitante del prezzo, procurando, così, un ingiusto vantaggio in favore di "*omissis*" con contestuale ingiusto danno per il Comune di Altavilla;
- in una seconda occasione, in qualità di componente di commissione di gara per l'affidamento della già citata fornitura di cavi per il ripristino dell'illuminazione della SS. 113, in violazione della deliberazione di Giunta che prevedeva un limite di spesa di € 5.000,00 Iva compresa, il predetto aggiudicava la gara alla ditta di "*omissis* "sebbene questa avesse offerto un importo ampiamente superiore all'impegno di spesa.

"*omissis*" geometra istruttore tecnico presso l'ufficio tecnico comunale.

La figura del "*omissis*" è stata già ampiamente tratteggiata. Di seguito si riassumono gli episodi che lo hanno coinvolto:

- l'affidamento dei lavori presso l'Ufficio Tributi del Comune per il quale il "*omissis*", in qualità di responsabile del procedimento e in violazione del regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia, favoriva "*omissis*", pur in assenza di un formale incarico e dell'iscrizione ai relativi ordini professionali, nell'assunzione de facto della direzione dei lavori di ripristino dei soffitti del succitato ufficio, nonché la fornitura e l'utilizzo dei ponteggi della ditta "*omissis*" di "*omissis*";
- i lavori di riqualificazione urbana della zona sud-est affidati alla ditta "*omissis*" per i quali il predetto geometra, in qualità di responsabile unico del procedimento, di fatto incaricava "*omissis*" come "ispettore di cantiere" al fine di consentirgli di turbare la regolare contabilità del suddetto cantiere allo scopo di pervenire a ingiusti e surrettizi profitti per sé e per "*omissis*" titolare della ditta "*omissis*";
- le forniture al comune della Ditta di "*omissis*" per cui il "*omissis*", come già riferito, in qualità di Responsabile del IV Settore f.f., nonché di Presidente della Commissione di gara, in violazione della deliberazione di Giunta che prevedeva per la suddetta fornitura un limite di spesa di € 5.000,00 IVA compresa, aggiudicava la fornitura alla ditta "*omissis*" sebbene questa avesse offerto un importo ampiamente superiore all'impegno di spesa; ciò al fine di soddisfare sia le pretese dell'imprenditore che quelle del Sindaco che avevano esercitato pressioni sull'Amministrazione Comunale per dirottare ogni fornitura proprio alla ditta aggiudicataria in danno delle altre concorrenti e dello stesso Ente Civico;
- la gestione della raccolta dei rifiuti per cui, in qualità di impiegato comunale ed avendo in ragione del suo ufficio la disponibilità di un autocompattatore di proprietà del Comune ha consentito a "*omissis*", titolare dell'omonima ditta il prelievo di parti meccaniche da un mezzo di proprietà del Comune.

"*omissis*", esecutore presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Ha subito l'incendio della propria autovettura. Nel 2010 è stato notato in compagnia di "*omissis*".

"*omissis* "geometra e istruttore direttivo presso l'ufficio tecnico.

Lo stesso è stato recentemente indagato per i reati di rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio e abuso d'ufficio in concorso in relazione ai lavori di riqualificazione del centro urbano di Altavilla Milicia atteso che in qualità di responsabile unico del procedimento non adottava i provvedimenti di rispettiva competenza a salvaguardia della sicurezza pubblica, a fronte della realizzazione in concreto di detti lavori in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto, e comunque in maniera inadeguata e tale da non garantire né la regolare fruizione delle opere pubbliche da parte della cittadinanza, né la regola-

re erogazione dei servizi di illuminazione in condizioni di sicurezza; lo stesso inoltre avrebbe liquidati nove stati di avanzamento lavori in favore delle imprese aggiudicatarie, a fronte della realizzazione dei lavori in maniera difforme da quella prevista dal contratto di appalto. Il predetto impiegato è stato peraltro notato più volte in compagnia di "*omissis*" di "*omissis* ", dei "*omissis*", di "*omissis* "ed altri.

"*omissis*", istruttore amministrativo presso l'ufficio tecnico.

La sua figura emerge, in quanto componente della commissione di gara nella nota vicenda relativa alla fornitura di cavi per il ripristino della pubblica illuminazione nella SS. 113 irregolarmente aggiudicata a ditta di "*omissis*".

"*omissis* "addetta all'ufficio anagrafe e stato civile.

La stessa è cognata di "*omissis*" — ex infermiere di "*omissis*" — condannato per associazione mafiosa.

*Considerazioni conclusive*

La pervasiva influenza dell'organizzazione mafiosa, emersa chiaramente dagli accertamenti esperiti dall'Arma dei Carabinieri, evidenzia un quadro di palese alterazione della libera elezione degli organi elettivi del Comune di Altavilla, con conseguente capacità di compromettere il buon andamento della cosa pubblica, il regolare funzionamento dei servizi ed il libero esercizio dei diritti civili, minando così il sereno svolgimento dell'attività dell'intero apparato amministrativo e determinando pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Lo scenario investigativo ha evidenziato, di per sé, la capacità pervasiva della "cosca" mafiosa di Altavilla, nell'amministrazione del predetto Comune, mettendo in luce elementi sintomatici del condizionamento mafioso, così evidenti da far ritenere inessenziale lo svolgimento di un accesso ispettivo. Tali valutazioni sono state condivise nella riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e del Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, tenutasi in data 11 novembre 2013.

Conclusivamente, ritiene lo scrivente che, alla luce di quanto rilevato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi di cui all'art. 143 co. 1 del D.lgs.267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale di Altavilla ed anche il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Inoltre, con particolare riferimento all'art. 143 co. 5 del D.lgs.267/2000, si segnalano per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei, le figure dei dipendenti "*omissis*", impiegato presso l'Ufficio Protocollo, e dei geometri "*omissis*" e "*omissis*", entrambi in servizio presso l'Ufficio Tecnico.

*Il Prefetto:* CANNIZZO

*Il dirigente:* MONGIOVÌ

**14A01562**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bée e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bée (Verbano-Cusio-Ossola);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bée (Verbano-Cusio-Ossola) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Cinzia Francesca L'Episcopo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bée (Verbano-Cusio-Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 dicembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bée (Verbano-Cusio-Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cinzia Francesca L'Episcopo.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A01680**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cigognola e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cigognola (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cigognola (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Marco Latini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cigognola (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, dei consiglieri appartenenti sia alla lista di maggioranza che alla lista di minoranza, il consiglio comunale si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum per esaurimento delle due liste presenti.

Il prefetto di Pavia pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraci tato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 gennaio 2014 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cigognola (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Marco Latini.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A01681**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Isola del Liri (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Galella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 gennaio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Stefania Galella.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A01682**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ceprano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ceprano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato, altresì, che a causa delle dimissioni, succedutesi nel tempo, della totalità del corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n .4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceprano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Emilio Dario Sensi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio consiglio comunale di Ceprano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi, dalla totalità del corpo consiliare.

A far data dal 16 dicembre 2013 si sono, infatti, succedute nel tempo le dimissioni dei dodici consiglieri.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n.4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 gennaio 2014 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceprano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Emilio Dario Sensi.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A01683**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pioltello e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pioltello (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 gennaio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Cirelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio Concas.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pioltello (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cristiana Cirelli.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A01684**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015, settima e ottava tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-

mento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 novembre, 20 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di CTZ con godimento 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 febbraio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2015, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A01712**

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, tredicesima e quattordicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo temine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio, 21 giugno, 23 agosto 2013 e 24 gennaio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tronche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispon-e l'emissione di una tredicesima tronche dei predetti buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP €i»), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 166 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 febbraio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 166 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A01713**

---

DECRETO 25 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, diciannovesima e ventesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-

mento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio, 25 agosto, 27 dicembre 2011 e 11 marzo, 11 giugno e 11 settembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono con-isposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1,00%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'armo commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla sesta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,677%.

La prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 139 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 marzo 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,340% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 139 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A01711**

DECRETO 25 febbraio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, quindicesima e sedicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo temine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 9 maggio, 11 giugno, 10 luglio, 11 settembre, 10 ottobre, 12 novembre 2013 e 28 gennaio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciannovesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei CCTeu, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,080%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 marzo 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,149% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 122 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A01714**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2010 e 2011.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilità interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso;

Vista la nota n. 375 del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato che sono da assoggettare, nell'anno 2014, alla sanzione per riduzione di risorse, alcuni enti locali che, sono risultati non rispettosi del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011, a seguito di accertamento successivo;

Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale;

Considerato che nella predetta nota del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all'inosservanza del patto di stabilità 2010 e 2011, la sanzione stessa non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità in via ordinaria nell'anno 2010 e 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo, rispettivamente, dell'anno 2009 e 2010, per cui anche per questi casi occorre considerare la stessa annualità di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

*Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell'importo*

1. Gli enti indicati nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilità relativo all'anno 2010 e 2011.

2. Viene determinato un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 e del consuntivo 2010 rispettivamente per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 e 2011.

Art. 2.

*Applicazione della sanzione*

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà comunale dell'anno 2014 previste dall'art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2014

*Il capo del dipartimento:* POSTIGLIONE

ALLEGATO *A*

**DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2010 DA ACCERTAMENTO SUCCESSIVO**

| Comune | Prov. | Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti | Importo Sanzione |
|---|---|---|---|
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA | 2009 | 126.000,00 |
| BOJANO | CB | 2009 | 193.660,35 |
| CASARANO | LE | 2009 | 455.846,94 |
| TRADATE | VA | 2009 | 356.009,28 |

| Provincia | Prov. | Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti | Importo Sanzione |
|---|---|---|---|
| CROTONE | KR | 2009 | 1.138.000,00 |

**DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2011 DA ACCERTAMENTO SUCCESSIVO**

| Comune | Prov. | Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti | Importo Sanzione |
|---|---|---|---|
| CASAPESENNA | CE | 2010 | 138,307,62 |
| MADDALONI | CE | 2010 | 197.000,00 |
| SAN FELICE CIRCEO | LT | 2010 | 278.000,00 |

**14A01643**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spirox».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2012 dall'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SPIROX, contenete la sostanza attiva Spiroxamina, uguale al prodotto di riferimento denominato Batam registrato al n. 12884 con D.D. in data 11 ottobre 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 2 marzo 2013 dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Batam registrato al n. 12884;

che esiste legittimo accordo tra la sopra citata impresa Agriphar s.a. e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1999 di recepimento della direttiva 99/73/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/21/CE relativa alla proroga dell'iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che il prodotto fitosanitari di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione che ha approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva spiroxamina, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva spiroxamina, fatto salvo la presentazione, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPIROX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento: Chimac S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15911.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

# SPIROX

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
EMULSIONE CONCENTRATA

SPIROX
**COMPOSIZIONE:**
100 g di SPIROX contengono:
- 50 g di spiroxamina pura (= 500 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

**FRASI DI RISCHIO**
Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

AGRIPHAR

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711
Officina di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO).

Distribuito da: AGRIPHAR Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 CENTO (FE).
Registrazione n° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 5 L
Partita n.....................

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
**Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.**
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

**CARATTERISTICHE**
ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro oidio (*Uncinula necator*).
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 60 - 80 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 litri di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6-0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di SPIROX in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare SPIROX (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.
**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
**Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.**
ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

14A01595

DECRETO 18 dicembre 2013.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glorial Jet».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2013 dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GLORIAL JET, contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Decis Jet registrato al n. 10127 con D.D. in data 2 settembre 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 luglio 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier UVP06396127;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Decis Jet registrato al n. 10127;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il Reg. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui la deltametrina, che risulta pertanto approvata fino al 31 ottobre 2016;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 ottobre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2016, l'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLORIAL JET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500; L 1 - 3 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer CropScience AG - Francoforte (Germania);

Bayer SAS - Villefranche (Francia);

Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia);

Bayer CropScience S.L. Quart de Poblet (Valencia) - Spagna;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti - Gebze / Kocaeli (Turchia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG),

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa

IRCA Service - Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15931.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# GLORIAL® JET

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

**Glorial® Jet**
**COMPOSIZIONE**
100 g di Glorial Jet contengono:
1,63 g di deltametrina pura (= 15 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Officine di produzione e confezionamento**:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
Bayer SAS – Marle -sur- Serre (Francia)
Bayer SAS – Villefranche - Francia
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG),
BayerCropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) – Spagna
Bayer Türk Kimya San. Lt. Sti. – Gebze / Kocaeli (Turchia)
**Officina di confezionamento**: IRCA Service S.p.A.– Fornovo S. Giovanni (BG)
**Distribuito da:** GOWAN Italia S.p.A. – Via Morgagni 68 – Faenza (RA)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Registrazione Ministero della Salute N. del**
**Contenuto netto**: 5-10-20-25-50-100-150- 250 - 500 ml / 1 - 3 - 5 litri
**Partita n.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Deltametrina**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Consultare un Centro Antiveleni

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come da indicazioni della tabella in calce. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

**CARATTERISTICHE**
GLORIAL JET è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.
**MODALITA' DI IMPIEGO**
**Melo, Pero**: *Aphis pomi, Quadraspidiotus perniciosus, Psylla pyri, Cydia pomonella, Capua reticulana, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips podanus, Archips rosanus, Anthonomus pomorum, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Dasyneura pyri, Dasyneura mali, Ceratitis capitata, Lithocolletis blancardella, Lithocolletis (=Phyllonorycter) corylifoliella, Leucoptera scitella*: 50-80 ml/hl (0,5-1,150 l/ha). Intervenire in pre-fioritura contro Afidi, alla migrazione delle neanidi contro Cocciniglie, a caduta foglie contro la Psilla del pero, alla comparsa del parassita negli altri casi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post-fioritura.
**Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio**: *Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci, Lithocolletis (=Phyllonorycter) pomonella, Lyonetia clerckella*: 50-80 ml/hl (0,5-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, in pre-fioritura (bottoni rosa) contro Afidi e Tripidi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post-fioritura.
**Vite (da tavola e da vino)**: *Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa*: 50-100 ml/hl (0,4-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Agrumi** :*Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae*: 60-70 ml/hl (0,7-0,8 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
**Kiwi**: *Ceratitis capitata, Metcalfa pruinosa, Diaspis pentagona, Saissetia oleae*: 80-85 ml/hl (0,7-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Frutta a guscio**: *Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana*: 60-70 ml/hl (0,7-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Olivo** : *Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae*: 70-80 ml/hl (0,7-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Frumento, Orzo, Segale, Avena**: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus*: 0,5-0,8 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
**Mais, Mais dolce, Sorgo**: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax striatellus*: 0,5-0,8 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Barbabietola da zucchero e da foraggio**: *Aphis fabae, Chaetocnema tibialis, Mamestra brassicae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Conorrhynchus mendicus, Lixus iunci, Atomaria linearis, Pegomyia betae, Cassida vittata*: 0,5-0,8 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
**Pomodoro, Peperone, Melanzana** (coltura a pieno campo): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 80-100 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Pomodoro, Peperone, Melanzana** (coltura in serra): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 75-85 ml/hl (0,8-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Cetriolo, Cetriolino, Zucchino** (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 80-100 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Cetriolo, Cetriolino, Zucchino** (coltura in serra): *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 75-85 ml/hl (0,8-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Melone, Cocomero, Zucca** (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 80-100 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.

**Melone, Cocomero, Zucca** (<u>coltura in serra</u>): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 100-115 ml/hl (0.8-1,150 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Patata:** *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata, Phthorimaea operculella* (azione collaterale), *Thrips tabaci*: 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello:** *Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus. Thrips tabaci:* 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
**Carciofo, Cardo**: *Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Hydroecia xanthenes, Choreutis bjerkandrella, Agrocola lychnidis, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Depressaria erinaceella:* 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee** (<u>coltura a pieno campo</u>): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae. Athalia rosae:* 80-100 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee** (<u>coltura in serra</u>): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae:* 60-80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Erbe fresche**: *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes:* 50-100 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
**Cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia**: *Aleyrodes proletella, Brevicoryne brassicae, Mamestra brassicae, Pieris rapae, Pieris brassicae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Plutella xylostella, Plutella maculipennis, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci:* 80 ml/hl (0.5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 7 gg.
**Cipolla, Cipollina, Porro, Aglio, Scalogno**: *Thrips tabaci, Lilioceris merdigera:* 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Asparago:** *Crioceris asparagi, Thrips tabaci, Brachycorynella asparagi:* 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg. Evitare i trattamenti al turione.
**Spinacio**: *Aphis fabae, Cassida nobilis:* 55-95 ml/hl (0,55 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
**Carota, Ravanello**: *Cavariella aegopodii, Dysaphis foeniculus, Dysaphis apiifolia, Dysaphis crataegi, Phytomyza atricornis, Lyriomyza huidobrensis, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata:* 80 ml/hl (0.5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Fragola** (<u>coltura a pieno campo</u>): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii:* 80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Fragola** (<u>coltura in serra</u>): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii, Thrips tabaci:* 60-80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Erba medica, Trifoglio, Graminacee foraggere**: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus:* 0,4 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo l'applicazione in caso di necessità.
**Colza, Girasole**: *Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata, Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi:* 0,5 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. Solo su colza, in caso di necessità, è possibile effettuare sino a 4 applicazioni a distanza di 14 gg.
**Cotone**: *Aphis gossypii. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci:* 0,8-1,150 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
**Floreali** (<u>coltura a pieno campo</u>): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli. Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci:* 60-80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Floreali** (<u>coltura in serra</u>): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci:* 50-55 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Vivai e Ornamentali** (<u>coltura a pieno campo</u>): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci:* 60-80 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Vivai e Ornamentali** (<u>coltura in serra</u>): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa , Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci:* 50-55 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
**Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani**: *Paranthrene tabaniformis, Synanthedon vespiformis, Saperda carcharias, Saperda populnea, Melasoma populi:* 80-125 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. <u>Trattamento al tronco</u>: 130 ml/hl (0.65 l/ha)
**Campi da golf, Tappeti erbosi**: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus:* 125-135 ml/hl (0,5-0,8 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE

Diluire la dose indicata di GLORIAL JET in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata.
GLORIAL JET agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.
**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto per girasole, 45 giorni prima del raccolto su colza, 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, sorgo, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero e da foraggio e cotone, 14 giorni prima del raccolto su erba medica, trifoglio, graminacee foraggere e kiwi, 7 giorni prima del raccolto su melo, pero, susino, ciliegio, vite, olivo, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, carota, ravanello, pisello, fagiolo, fagiolino, fava, aglio, cipolla, cipollina, porro, scalogno, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in serra, 3 giorni prima del raccolto sulle altre colture (albicocco, pesco, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, mais dolce, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee ed erbe fresche in campo, spinaci, carciofo, cardo). Asparago: intervallo pre-raccolta non previsto.**

**Avvertenza. Per i trattamenti in pieno campo rispettare fasce di rispetto non trattate dai corpi idrici come indicato in tabella:**

| *Colture* | *Fascia di rispetto (metri) in assenza di dispositivi antideriva* | *Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 30%* | *Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 50%* | *Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 90%* |
|---|---|---|---|---|
| **Melo, pero** | | | | |
| *Applicazioni precoci* | 20 | 15 | 10 | 5 |
| *Applicazioni tardive* | - | - | - | - |
| ***Drupacee, agrumi, kiwi, fruttiferi a guscio, olivo*** | | | | |
| *Applicazioni precoci – dose min* | 20 | 10 | 5 | - |
| *Applicazioni precoci –dose max* | 20 | 20 | 10 | - |
| *Applicazioni tardive – dose min* | - | - | - | - |
| *Applicazioni tardive – dose max* | - | - | - | - |
| **Vite** | | | | |
| *Applicazioni precoci – dose min* | 5 | 5 | 5 | 3 |
| *Applicazioni precoci– dose max* | 10 | 10 | 10 | 3 |
| *Applicazioni tardive – dose min* | 10 | 10 | 10 | 3 |
| *Applicazioni tardive – dose max* | 20 | 15 | 15 | 5 |
| **Cotone** *- dose max* | 10 | 5 | 5 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, tappeti erbosi*** | *5* | *5* | - | - |

(-): nessuna fascia di rispetto

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

www.bayercropscience.com

® Marchio registrato Gowan Italia S.p.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

[1 8 DIC. 20

# GLORIAL® JET

**INSETTICIDA**
**CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)**

**Glorial® Jet**
**COMPOSIZIONE**
100 g di Glorial Jet contengono:
1,63 g di deltametrina pura (= 15 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere , né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Distribuito da:** GOWAN Italia S.p.A. – Via Morgagni 68 – Faenza (RA)

**Registrazione Ministero della Salute N.** del
**Contenuto netto**: 5-10-20-25-50-100 ml
**Partita n.**

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

www.bayercropscience.com

® Marchio registrato Gowan Italia S.p.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

18 DIC. 2(

14A01596

ORDINANZA 14 gennaio 2014.

**Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera *u)*;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Visti gli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 concernente "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2009, n. 13, come modificata e prorogata dalle oo.mm.: 19 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2009, n. 79, e 14 gennaio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2010, n. 33;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, concernente "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2012, n. 58;

Considerato il persistere degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, a causa di esche o bocconi avvelenati accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è causa di contaminazione ambientale;

Rilevato che l'adozione delle predette oo.mm. 18 dicembre 2008 e 10 febbraio 2012 ha reso possibile la raccolta di dati epidemiologici e un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e, talora, con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti penalmente;

Ritenuto per quanto sopra, e nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On. le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 gennaio 2014

*p. Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
FADDA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 242*

**14A01559**

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in comune di Piuro.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Frisia" in Comune di Piuro (Sondrio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Frisia" in Comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

**14A01537**

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Luigi», in comune di Barni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Luigi" in Comune di Barni (Como) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Luigi" in Comune di Barni (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

**14A01538**

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Margherita», in comune di Torrebelvicino.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Margherita" in Comune di Torrebelvicino (Vicenza) non è per-

venuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Margherita" in Comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

**14A01539**

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Cianella», in comune di Carovilli.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Cianella" in Comune di Carovilli (Isernia) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Cianella" in Comune di Carovilli (Isernia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

**14A01540**

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Argentiera», in comune di Sassello.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Argentiera" in Comune di Sassello (Savona) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale “Fonte Argentiera” in Comune di Sassello (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO

**14A01541**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 2013.

**Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Vista la direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 maggio 2011, n. 10346 e dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto l'art. 36, commi 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 18 dicembre 2012;

Visto, in particolare, il comma 7-*quater*, il quale prescrive che «nelle more della attuazione del comma 7-*ter*, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili»;

Visto l'art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-*quater* dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Ritenuto necessario modificare per maggiore chiarezza applicativa lo standard 5.2 «introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua»;

Ritenuto altresì di dover aggiornare i riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;

D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 17 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'Allegato 1 e 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii.*

Gli atti B9 e B11 vengono sostituiti dagli atti B9 e B11 allegati al presente decreto.

Lo standard 5.2 viene sostituito dallo standard 5.2. allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli impegni contenuti negli allegati al presente decreto si applicano a partire dall'anno 2014.

Roma, 10 dicembre 2013

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 443*

ALLEGATO

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

**Atto B9 - Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55.**

***Recepimento)***

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";**
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".**

### Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Reg. CE 1107/09 gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

### Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

### Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D.Lgs. n. 150/2012 , articolo 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012;
  - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
    - le informazioni sul prodotto acquistato;
    - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.
Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

**Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.**

*** attuato in particolare da:**

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

***Applicazione)***

➢ **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 );**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).**

**Intervento delle Regioni e Province autonome**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 178/2002, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

**Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome**

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
   i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione[1] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari[2];
   ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
   i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

[1] opportuna "registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

[2] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte e munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali e previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[3] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

**Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

**Parte Speciale** (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività e responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere <u>in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti</u>.

3 Per opportuna registrazione ¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

In particolare gli impegni:

**1.b** *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;

**1.c** *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per l'Atto B10;

2.b. *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;

3.a.ii. *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno
diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

**Standard 5.2**: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto.

**Normativa di riferimento:**

- Decreto 7 aprile 2006;
- D.lgs 152/2006 s. m. i.;
- D.M. 16/06/2008 n. 131
- Decreto 17 luglio 2009
- D.M. 8/11/2010, n. 260

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:
- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.
E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al

presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini del presente standard, si intende per:
"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.
"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi;

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.
*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
*Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del

cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

**Intervento delle Regioni e Province autonome**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.

In relazione all'impegno a), le Regioni e Provincie autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione di cui al decreto 7 aprile 2006. In assenza di programmi d'azione, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque.

l'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) del presente standard potrà variare in funzione **dello** stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui ilo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è assolto.
L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

**In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige lo standard fissato nel presente decreto.
Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (http://water.europa.eu/) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

**Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto;
d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto.

14A01644

DECRETO 13 gennaio 2014.

**Approvazione della graduatoria per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al Reg.(CE) 1198/2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza pari o inferiore a 12 metri fuori tutto, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico ovvero altri sistemi.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione (CE) C(2013) 119 dell'17 gennaio 2013 recante modifica della Decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 – adottato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la nota n. 742 del 10 settembre 2012 con la quale la regione Siciliana ha stabilito di destinare le risorse proprie dell'Asse 1, per un importo pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni, pari o inferiori a 12 metri fuori tutto, iscritti nei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico ovvero altri sistemi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 26 febbraio 2010, stipulato in data 6 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Siciliana, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura arresto definitivo;

Vista la nota del 19 novembre 2012 con cui la regione Siciliana ha approvato lo schema di decreto predisposto per l'attuazione della misura arresto definitivo;

Visto il decreto del Ministro del 27 dicembre 2012, recante Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Siciliana, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2013, n. 75;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto 27 dicembre 2013, ai sensi del quale il Ministero, acquisita l'istruttoria e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca, provvede a redigere n. 2 (due) graduatorie in base ai criteri di cui all'art. 5 del medesimo provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della suddetta graduatoria predisposta ed articolata in conformità alle citate disposizioni ministeriali

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, inerente le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 12 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi ricompresi nel «sistema strascico».

Art. 2.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, inerente le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 12 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi ricompresi in «altri sistemi», escluse quelle autorizzate esclusivamente con attrezzi compresi nei «sistemi circuizione e/o volante».

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del 27 dicembre 2013, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato con il supporto delle componenti applicative del sistema informativo SIPA - Sistema Italiano della pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del citato decreto ministeriale diminuito, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo dell'1,5%, per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di età pari o superiore a 30 anni.

2. La regione Siciliana predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 4.

1. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, 13 gennaio 2014

*Il direttore generale ad interim:* GATTO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 450*

ALLEGATO

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/AD/13/SI | EUROPESCA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 02076540836 | 20350 | | 00MZ00154 | 341 |
| 2 | 107/AD/13/SI | LUCIDO SALVATORE | LCDSVT64H22E350Q | 22362 | MARIA | 05PA00643 | 316 |
| 3 | 31/AD/13/SI | CIRINO FILIPPO | CRNFPP49H21F158B | 20274 | | 00MZ01733 | 276 |
| 4 | 54/AD/13/SI | MENDOLIA DOMENICO GIUSEPPE | MNDDNC80C19A638Q | 22813 | | 07MZ00520 | 261 |
| 5 | 98/AD/13/SI | ORLANDO MERCURIO | RLNMCR47L22L131K | 8997 | SAN VITO | 02PA00203 | 251 |
| 6 | 68/AD/13/SI | ALITE LILIANA | LTALLN75E47F158D | 6023 | CATERINA | 06MZ00136 | 246 |
| 7 | 113/AD/13/SI | PRINCIPATO SALVATORE | PRNSVT39H08I370G | 22714 | MARIA RITA | 05MZ00302 | 241 |
| 8 | 17/AD/13/SI | PATANE' SALVATORE | PTNSVT70M04A028Z | 21323 | | 02CT00172 | 231 |
| 9 | 38/AD/13/SI | SQUADRITO GIUSEPPE | SQDGPP49A03C347L | 20359 | | 00MZ00856 | 226 |
| 10 | 120/AD/13/SI | MENTESANA ANTONIO | MNTNTN79R23I199K | 22573 | SMITH | 10MZ00004 | 226 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 116/AD/13/SI | NICITA ANGELA VALERIA | NCTNLV78P57C351I | 1007 | ANGELINA | 01CT00753 | 226 |
| 12 | 111/AD/13/SI | GAGLIONE VINCENZO | GGLVCN37R21I199W | 6028 | S. GIUSEPPE | 06MZ00272 | 213 |
| 13 | 52/AD/13/SI | SCARDINO CARMELO GIUSEPPE | SCRCML72A28M210J | 20363 | | 07MZ00522 | 211 |
| 14 | 66/AD/13/SI | MAREBLU DI PENNISI GIOVANNI & C. - S.N.C. | 04839620871 | 15192 | | 01CT00756 | 206 |
| 15 | 9/AD/13/SI | LUCIDO SALVATORE | LCDSVT64H22E350Q | 8875 | ROSALIA | 00PA01638 | 201 |
| 16 | 101/AD/13/SI | MAIO SALVATORE | MAISVT51P02A638N | 20365 | | 00MZ01059 | 196 |
| 17 | 18/AD/13/SI | LA MANTIA ANGELO | LMNNGL61E05L112A | 9618 | ROSA | 01PA00523 | 195 |
| 18 | 71/AD/13/SI | PROFILIO ANTONINO | PRFNNN56R23E606T | 5758 | GIUSTINA | 01MZ00872 | 193 |
| 19 | 73/AD/13/SI | TESTA STEFANO | TSTSFN44E05L478P | 6010 | MARIA GIUSEPPA | 05MZ00244 | 193 |
| 20 | 105/AD/13/SI | VASTA ORAZIO | VSTRZO49D10H325W | 3368 | | 01CT00715 | 192 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 35/AD/13/SI | GRILLO DOMENICO | GRLDNC50T17E573H | 10706 | MARCELLA | 01PE00671 | 192 |
| 22 | 62/AD/13/SI | CASTRONOVO SALVATORE | CSTSVT39S18G273B | 9316 | MARIA GIUSEPPE | 05PA00272 | 191 |
| 23 | 123/AD/13/SI | SANFILIPPO PIETRO | SNFPTR72A27G273S | 3273 | PADRE PIO | 07PA02071 | 187 |
| 24 | 37/AD/13/SI | MICELI VINCENZO | MCLVCN69C30C421F | 9619 | VITTORIA | 09PA00238 | 183 |
| 25 | 67/AD/13/SI | SPINA FRANCESCO | SPNFNC46C23E014O | 6337 | ERCOLE | 14ME00540 | 183 |
| 26 | 90/AD/13/SI | MAIO SALVATORE | MAISVT51P02A638N | 20367 | | 00MZ01164 | 181 |
| 27 | 8/AD/13/SI | ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN83D16L112K | 9423 | ANNA RITA | 07PA01465 | 179 |
| 28 | 22/AD/13/SI | ALOISIO ALFONSO,ALBERTO E VINCENZO S.N.C. | 01854370812 | 16058 | NITTO | 00TP02089 | 172 |
| 29 | 115/AD/13/SI | FONTANA SERAFINO | FNTSFN50C31G273A | 9332 | TERESA IRENE | 05PA00319 | 171 |
| 30 | 103/AD/13/SI | SCORDO SALVATORE | SCRSVT37D11H325Q | 3245 | GABBIANO | 01CT00637 | 163 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21/AD/13/SI | RALLO GIOACCHINO | RLLGCH49C21E974D | 16107 | NUOVO GIOELLO | 01TP00867 | 162 |
| 32 | 33/AD/13/SI | CAPPADONA VINCENZO | CPPVCN92D16F158H | 6048 | S. FRANCESCO DI PAOLA | 06MZ00374 | 162 |
| 33 | 75/AD/13/SI | PATANIA GIUSEPPE | PTNGPP37P06A494V | 14914 | MARIA NELLA | 00AU01845 | 161 |
| 34 | 122/AD/13/SI | AIELLO ORAZIO | LLARZO49R03E350Q | 14991 | . | 03SR00981 | 158 |
| 35 | 127/AD/13/SI | TESTA VINCENZO | TSTVCN52C18C351J | 3445 | | 05CT00734 | 155 |
| 36 | 46/AD/13/SI | TILOCCA ANGELO | TLCNGL55R08E573P | 10698 | ORIETTA BERTI | 01PE00658 | 154 |
| 37 | 121/AD/13/SI | DE VITA DOROTEA | DVTDRT79L53G160X | 8001 | GESSICA II | 01TP01279 | 152 |
| 38 | 49/AD/13/SI | DE CARO DOMENICO | DCRDNC66D30E573B | 10696 | PICCOLO MONTECUCCOLO | 01PE00653 | 152 |
| 39 | 47/AD/13/SI | BELGIORNO GIUSEPPE | BLGGPP36M12E573O | 10710 | ORCHIDEA | 01PE00680 | 143 |
| 40 | 79/AD/13/SI | BROCATO GIUSEPPE | BRCGPP67D01C421K | 18776 | S. GIUSEPPE | 09PA00327 | 141 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 30/AD/13/SI | GUELI MARIA | GLUMRA38H53E573H | 10715 | STELLA | 01PE00690 | 137 |
| 42 | 86/AD/13/SI | D'AMATO LORENZO | DMTLNZ60B05I188W | 9479 | MARIA | 07PA01742 | 135 |
| 43 | 55/AD/13/SI | RUSSO ANGELO | RSSNGL58P23G273F | 6273 | | 05MZ00292 | 131 |
| 44 | 94/AD/13/SI | SAGLIMBENE DOMENICO | SGLDNC73M14C351F | 3127 | | 00CT02569 | 130 |
| 45 | 64/AD/13/SI | BRIGUGLIO DOMENICO | BRGDNC70S04F901R | 5689 | | 00ME02592 | 127 |
| 46 | 4/AD/13/SI | RIBAUDO GIUSEPPE E C.SNC | 01327660815 | 16292 | STELLA D'ORIENTE | 06TP00033 | 127 |
| 47 | 76/AD/13/SI | PURPURA FILIPPO | PRPFPP42C04L478N | 6018 | S. VINCENZO | 05MZ00282 | 126 |
| 48 | 95/AD/13/SI | CARTA LUCIO | CRTLCU50H21H325D | 5698 | | 01CT00717 | 126 |
| 49 | 58/AD/13/SI | TALIO GIOVANNA | TLAGNN44M43E555M | 6328 | | 14ME00522 | 122 |
| 50 | 128/AD/13/SI | FARANNA ROSOLINO | FRNRLN45L18I407A | 15975 | NUOVO OSCAR | 00TP01978 | 118 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 39/AD/13/SI | STORNIOLO SALVATORE | STRSVT58D24I188E | 9518 | MARIA SS. DEL LUME | 07PA01823 | 117 |
| 52 | 82/AD/13/SI | AIELLO MAURIZIO | LLAMRZ81R06D423V | 16343 | ANTONINA MADRE | 08TP00299 | 116 |
| 53 | 60/AD/13/SI | BALISTRERI FRANCESCO | BLSFNC51D02I188H | 9525 | S. SILVESTRE | 07PA01837 | 115 |
| 54 | 41/AD/13/SI | BONO ROSA MARIA | BNORMR69A66F061E | 7991 | AQUILA DEL MARE | 00MV00812 | 115 |
| 55 | 19/AD/13/SI | ANASTASI ANTONINO | NSTNNN59C13A028Z | 8976 | CONCETTA | 02CT00428 | 115 |
| 56 | 106/AD/13/SI | FORZISI GIUSEPPE | FRZGPP69A05H325O | 3236 | | 01CT00620 | 114 |
| 57 | 99/AD/13/SI | MISTRETTA LUCIANO | MSTLCN37A08C130P | 16344 | SALVATORE | 08TP00300 | 111 |
| 58 | 87/AD/13/SI | DE LUCA SALVATORE | DLCSVT68L23A026U | 3152 | | 04CT01120 | 109 |
| 59 | 83/AD/13/SI | SCHIERA NICOLA | SCHNCL32M18G273C | 9374 | FRANCESCA | 05PA00592 | 108 |
| 60 | 51/AD/13/SI | PRATO ANTONINO FABIO | PRTNNN67E20E974Z | 7996 | S. NINFA | 01TP01177 | 108 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 24/AD/13/SI | GIANNO VITTORIO | GNNVTR52E07L331G | 15983 | ORSOLA | 00TP01990 | 107 |
| 62 | 96/AD/13/SI | BOMMARITO SAVERIO | BMMSVR71R19L131H | 8005 | SANTA VENERA | 03PA00648 | 103 |
| 63 | 63/AD/13/SI | PARATORE PIETRO | PRTPTR46B15D825Q | 6172 | | 08MZ00497 | 100 |
| 64 | 70/AD/13/SI | ORLANDO MARIANO ANTONIO | RLNMNN55S28I188O | 9544 | RONDINELLA | 01PA00551 | 99 |
| 65 | 50/AD/13/SI | FAMULARO PIETRO | FMLPTR68L10E431Q | 11076 | ANGELA F. | 04PE00492 | 98 |
| 66 | 10/AD/13/SI | BOSCO FRANCESCO | BSCFNC32B04F377A | 9552 | FRANCESCA | 07PA01874 | 97 |
| 67 | 124/AD/13/SI | BENNICI DAVIDE EMANUELE | BNNDDM78R07E573G | 10741 | BOLZANO | 01PE00740 | 97 |
| 68 | 129/AD/13/SI | LA MACCHIA CARMELO | LMCCML52T07C347Y | 5970 | | 00MZ01571 | 96 |
| 69 | 100/AD/13/SI | ARMELI GRICIO ANTONINO | RMLNNN55E25I199U | 6079 | S.FRANCESCO | 06MZ00431 | 96 |
| 70 | 65/AD/13/SI | INTERDONATO PIETRO | NTRPTR47H29H418D | 22982 | MARIA TINDARA | 12ME00310 | 91 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 117/AD/13/SI | MANCUSO GIUSEPPE | MNCGPP63R29M08UQ | 5512 | FILIPPO | 01PO01096 | 89 |
| 72 | 74/AD/13/SI | COSTANZO SILVIO | CSTSLV54M13E606B | 5845 | AURORA | 01MZ01059 | 89 |
| 73 | 112/AD/13/SI | CELANO ALFIO | CLNLFA68T24C351S | 3188 | | 00CT02725 | 86 |
| 74 | 118/AD/13/SI | FALANGA ANTONINO | FLNNNN73C10F206M | 5711 | GRECIA | 01MZ01151 | 86 |
| 75 | 109/AD/13/SI | FONTE PIETRO | FNTPTR57T31B804W | 5983 | | 06MZ00529 | 86 |
| 76 | 42/AD/13/SI | LO PRESTI FRANCESCO | LPRFNC49R07E043J | 5979 | | 07MZ00512 | 86 |
| 77 | 92/AD/13/SI | CAMBRIA PAOLO | CMBPLA47C17F206W | 5985 | | 00MZ01592 | 83 |
| 78 | 45/AD/13/SI | DE CARO AGOSTINO | DCRGTN63C08D960T | 10839 | NEW SOUTH WALES | 01PE00857 | 83 |
| 79 | 114/AD/13/SI | MERCURIO GIUSEPPE | MRCGPP53H21G273U | 22749 | MARIA | 07PA01899 | 81 |
| 80 | 14/AD/13/SI | DE CARO GIUSEPPE | DCRGPP48A01E573M | 10801 | GAETANO | 01PE00818 | 80 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13/AD/13/SI | GIACALONE VITO E FRANCESCO SNC | 01145540819 | 14950 | MATTEO GIACALONE | 00MV01078 | 78 |
| 82 | 43/AD/13/SI | PECORARO GIUSEPPE | PCRGPP49B14A546T | 9575 | GIUSEPPINA | 07PA01907 | 77 |
| 83 | 2/AD/13/SI | CARPENTIERI ALBERTO | CRPLRT74S21L331P | 10808 | LOLITA | 00TP02256 | 77 |
| 84 | 11/AD/13/SI | RINALDO GIUSEPPE | RNLGPP61R05I199U | 22590 | S. GIUSEPPE | 06MZ00465 | 76 |
| 85 | 80/AD/13/SI | FINOCCHIARO VINCENZO | FNCVCN48P01A026E | 19923 | | 04CT01130 | 76 |
| 86 | 89/AD/13/SI | SGROI CLAUDIO | SGRCLD74S14E606I | 5875 | ANTONELLO | 01MZ01094 | 74 |
| 87 | 78/AD/13/SI | COSTANZO SEBASTIANO | CSTSST52M13H325A | 3319 | FOLGORE | 01CT00678 | 73 |
| 88 | 53/AD/13/SI | DI MENTO GIUSEPPE | DMNGPP53R08F158F | 3318 | | 00ME02886 | 73 |
| 89 | 40/AD/13/SI | MARRALI ANTONINO | MRRNNN48B10E573J | 10814 | GIOIELLO | 01PE00837 | 72 |
| 90 | 7/AD/13/SI | LO RE RITO | LRORTI47T12E014S | 6294 | - | 14ME00589 | 72 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 59/AD/13/SI | AMALIA GIUSEPPE | MLAGPP68S23F205R | 23000 | ANNA | 14ME00561 | 71 |
| 92 | 32/AD/13/SI | LO COCO PIETRO | LCCPTR63T16I188K | 22753 | DORA | 07PA01911 | 71 |
| 93 | 48/AD/13/SI | PATANE' CONCETTO | PTNCCT32T12H325W | 3267 | GIUSEPPINA | 01CT00666 | 71 |
| 94 | 91/AD/13/SI | CORRAO ROSARIO | CRRRSR34M01I199N | 17638 | MARIA MADRE | 06MZ00479 | 71 |
| 95 | 77/AD/13/SI | ADAMO SALVATORE | DMASVT49A12L112F | 20473 | ANNA | 01PA00593 | 71 |
| 96 | 104/AD/13/SI | MILLE GREGORIO | MLLGGR41C16E018X | 3268 | | 01CT00667 | 71 |
| 97 | 97/AD/13/SI | GIAMMANCO GIUSEPPE | GMMGPP33A27G273U | 20477 | ANGELA | 03PA00646 | 71 |
| 98 | 110/AD/13/SI | ALIOTO FRANCESCO | LTAFNC34A08I199Q | 25442 | FRANCESCA MADRE | 06MZ00486 | 69 |
| 99 | 88/AD/13/SI | PIRERA ALFONSO | PRRLNS71T26E855L | 17654 | ANNA MARIA PATRIZIA | 09MZ00016 | 69 |
| 100 | 28/AD/13/SI | SAVONE FERDINANDO | SVNFDN77S04E573Y | 10812 | VINCENZO | 01PE00834 | 67 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 125/AD/13/SI | PROVENZANO SALVATORE | PRVSVT74E10A592G | 9046 | ANTONELLA | 02PA00351 | 66 |
| 102 | 23/AD/13/SI | MERCURIO PIETRO | MRCPTR46H08I188Q | 22758 | GIUSEPPA | 07PA01938 | 66 |
| 103 | 93/AD/13/SI | CANNARELLA GIUSEPPE | CNNGPP69M03F839D | 17848 | | 00SR02332 | 66 |
| 104 | 1/AD/13/SI | RITONDO ANTONINO | RTNNNN67M28L331T | 17862 | FRANCESCO G. | 00TP02163 | 62 |
| 105 | 12/AD/13/SI | IANNELLO CATERINA | NNLCRN63T55E573L | 19843 | NUOVA LUCIA II | 01PE00954 | 61 |
| 106 | 126/AD/13/SI | INCORVAIA GIUSEPPE | NCRGPP55L23M088V | 22490 | | 01PO01007 | 61 |
| 107 | 81/AD/13/SI | CONTICELLI GIUSEPPE | CNTGPP70E29L219N | 19836 | | 00MZ01643 | 61 |
| 108 | 57/AD/13/SI | TODARO ROSARIO | TDRRSR64D12I311P | 17639 | GRECALE | 12ME00313 | 61 |
| 109 | 102/AD/13/SI | ZINGALES BOTTA GIUSEPPE | ZNGGPP51A23I199H | 18331 | ROSINA II^ | 06MZ00490 | 60 |
| 110 | 72/AD/13/SI | PENNISI SERGIO MARIA VALENTI | PNNSGM73B14A028D | 18536 | | 03CT00506 | 58 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 26/AD/13/SI | LO PRESTI FRANCESCO | LPRFNC65R04F158Q | 19293 | | 10ME01525 | 57 |
| 112 | 15/AD/13/SI | DENARO MATTEO | DNRMTT52B29F061T | 24561 | NUOVA ANGELICA | 00MV01082 | 50 |
| 113 | 119/AD/13/SI | BURGARETTA ANGELA | BRGNGL44L41G211A | 18890 | | 03SR00934 | 47 |
| 114 | 84/AD/13/SI | LICCIARDI ANTONINO | LCCNNN75E23G273S | 19718 | GIACOMO PRIMO | 04PE00563 | 40 |
| 115 | 20/AD/13/SI | SPINOLA ANTONINO | SPNNNN62H01E606F | 19377 | | 00MZ01666 | 40 |
| 116 | 6/AD/13/SI | VASILE COZZO CALOGERO | VSLCGR36E09F299T | 23234 | VALENTINA | 00PE01253 | 37 |
| 117 | 69/AD/13/SI | VASTA SEBASTIANO | VSTSST29T05H325F | 19253 | | 01CT00705 | 36 |
| 118 | 44/AD/13/SI | BONAMICO GIUSEPPE | BNMGPP60S14I199A | 23306 | SIRIO | 06MZ00544 | 31 |
| 119 | 56/AD/13/SI | CARTA SEBASTIANO | CRTSST73T30C351H | 24993 | | 14ME00623 | 28 |
| 120 | 29/AD/13/SI | ANASTASI GIUSEPPE | NSTGPP55S22A028F | 24860 | . | 01CT00746 | 20 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 130/AD/13/SI | ISGRO' ANTONINA | SGRNNN63T49C351N | 24908 | . | 00CT02858 | 19 |
| 122 | 27/AD/13/SI | COSTANZO ANGELO | CSTNGL65T20C351X | 25569 | | 02CT00418 | 14 |
| 123 | 85/AD/13/SI | PENNISI ROSARIO | PNNRSR49R15A028O | 25575 | DANIEL | 03CT00510 | 9 |

| Soggetto Attuatore | Obiettivo | Codice identificativo bando | Descrizione Bando | Asse | Anno | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | CO | 11101712013 | arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Siciliana | 1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria | 2013 | 30/03/2013 | 28/05/2013 |

**Sistema di Pesca: STRASCICO** **GSA: GSA 16- 10- 19**

| Pos. | Numero pratica | Nominativo Beneficiario | Identificativo Fiscale | Matr. UE | Nome Natante | Targa Natante | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/AD/13/SI | RIZZOTTO GIUSEPPE | RZZGPP54R04L112B | 16319 | MARIA ASSUNTA | 01PA00504 | 181 |
| 2 | 34/AD/13/SI | GABRIELE ANGELO | GBRNGL49S01L331K | 16009 | MARIA SS. DEL LUME | 00TP02028 | 162 |
| 3 | 16/AD/13/SI | MARINO GAETANO | MRNGTN70B11D423X | 16227 | SAN GENNARO | 00TP02249 | 141 |
| 4 | 5/AD/13/SI | GIACALONE ALFONSO | GCLLNS74T13D423E | 9095 | MARIA SS. DI TRAPANI | 00TP02101 | 125 |
| 5 | 108/AD/13/SI | CEFALU' ALBERTO | CFLLRT57B17I188V | 8105 | CALIFORNIA | 07PA01999 | 93 |
| 6 | 3/AD/13/SI | VINCENZO PRIMO SOCIETA' COOPERATIVA | 05791140824 | 9092 | MADONNA D'ALTO MARE | 04PA01152 | 87 |
| 7 | 25/AD/13/SI | CRIVELLO ANTONIO | CRVNTN60R09G273L | 18934 | LA NUOVA AFRICA | 07PA02062 | 66 |

14A01628

DECRETO 11 febbraio 2014.

**Cancellazione di una varietà di foraggera dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 2010 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di loglio perenne «Natasha» indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

| Specie | Codice SIAN | Varietà | Decreti iscrizione/ rinnovo | Responsabile |
|---|---|---|---|---|
| Loglio perenne | 11676 | Natasha | DM 30/04/2010 | DLF-TRIFOLIUM DANSK PLANTEFORAEDLING |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

*Il direttore generale:* CACOPARDI

14A01633

DECRETO 11 febbraio 2014.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di essa indicato:

| Specie | Codice SIAN | Varietà | Vecchio responsabile | Nuovo responsabile |
|---|---|---|---|---|
| Festuca arundinacea | 5330 | Astrid | Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie s.r.l. C.m.g.p.a. | Natura s.r.l. |
| Loglio ibrido | 5794 | Cross | Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie s.r.l. C.m.g.p.a. | Natura s.r.l. |
| Loglio perenne | 6129 | Cerio | Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie s.r.l. C.m.g.p.a. | Natura s.r.l. |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

*Il direttore generale:* CACOPARDI

**14A01642**

DECRETO 17 febbraio 2014.

**Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 16 marzo 2011, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana»,

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011, data di emanazione del decreto sopra citato;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl» ha individuato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Considerato che «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorrere dal 5 marzo 2014.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» è iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di individuazione.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» deve rendere disponibile al «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Il presente decreto entra in vigore dal 5 marzo 2014 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

*Il direttore generale:* LA TORRE

**14A01629**

---

DECRETO 19 febbraio 2014.

**Modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» in esecuzione della Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP - e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Asti»;

Visto il D.M. 16 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2012, concernente la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Asti» in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al disciplinare modificato con il DM 21 novembre 2011 e per l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118 vicies, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007, con il quale, in particolare era stata inserita, nell'ambito della zona di produzione della DOCG in questione, parte del territorio del Comune di Asti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2011, reg. 10, f.gl. n. 185;

Vista la Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato, pronunciata sui ricorsi in appello riuniti proposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da altri per la riforma delle relative sentenze del TAR Lazio - Sez. II Ter (con le quali erano stati accolti i ricorsi proposti dagli interessati avverso la previsione di cui al DM 16 maggio 2012, relativa all'ampliamento della zona di produzione della DOCG in questione), con la quale il citato Consiglio di Stato ha respinto i richiamati ricorsi in appello e, conseguentemente, ha dichiarato nullo il citato D.M. 16 maggio 2012, ripristinando di fatto per la DOCG «Asti» la delimitazione della zona di produzione di cui al citato DM 30 novembre 2011;

Ritenuto, in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, di dover apportare il conseguente aggiornamento all'art. 3 del disciplinare di produzione del vino DOCG «Asti» e del relativo fascicolo tecnico, sia nell'ambito del sistema informativo messo a disposizione dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009, sia nell'ambito del sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Asti», da ultimo modificato con il DM 16 maggio 2012 richiamato in premessa, è ripristinato l'art. 3 nel testo di cui al disciplinare consolidato approvato con il DM 30 novembre 2011 richiamato in premessa, che si riporta in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. La modifica di cui al comma 1 è inserita nel disciplinare e nel fascicolo tecnico della denominazione in questione:

*a)* nell'ambito del sistema informativo «e-Caudalie», messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

*b)* nell'ambito del sistema informativo del Ministero: sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014

*Il capo dipartimento:* ESPOSITO

ALLEGATO

*Art. 3 del disciplinare consolidato dei vini DOCG «Asti» di cui al DM 30 novembre 2011.*

Art. 3.

*Zona di produzione*

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» di cui all'art. 1 è delimitata come segue:

in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti, l'intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di:

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

**14A01645**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «New Coop. System B.E.C. società cooperativa in liquidazione», in Cerro al Lambro e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste la relazione di mancata revisione ministeriale del 12 luglio 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza

della società cooperativa “New Coop. System B.E.C. società cooperativa in liquidazione”;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura dí liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “New Coop. System B.E.C. società cooperativa in liquidazione”, con sede in Cerro al Lambro (Milano) (codice fiscale 04614020966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore - avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, domiciliata in Milano c/o Studio avv. Stefania Rossi, via Fontana. n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

*D’ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01558**

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo commemorativo di Martino Martini, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,85.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1°l luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell’11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 gennaio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 6213 del 6 febbraio 2014;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Martino Martini, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e settecentonovantamila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 38,25».

La vignetta riproduce, in primo piano, il particolare di un dipinto anonimo risalente al XVII secolo, raffigurante Padre Martino Martini, autore del primo atlante moderno della Cina Novus Atlas Sinensis, edito nel 1655 ad Amsterdam, da cui è tratta la mappa riprodotta sullo sfondo; entrambe le opere sono conservate presso il Castello del Buonconsiglio a Trento. Completano il francobollo la leggenda «MARTINO MARTINI 1614-1661», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
LEONE

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

14A01590

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, nel valore di € 0,70.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 3 febbraio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 X 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia più oro; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: due milioni settecentosedicimila francobolli. Foglio: 28 esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura Papa Francesco nell'atto di imporre la berretta cardinalizia ad un nuovo cardinale. Completano il francobollo la leggenda «CONCISTORO ORDINARIO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI NUOVI CARDINALI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

*Il direttore generale* ad interim *per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
LEONE

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

**14A01591**

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, nell'80° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 gennaio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 6214 del 6 febbraio 2014;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, nell'80° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più oro; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e settecentonovantamila francobolli. Foglio: 45 esemplari, valore «€ 31,50» .

La vignetta raffigura un particolare della corte interna di Palazzo Clerici in Milano, sede dell'Istituto per gli studi di politica internazionale dal 1942; a destra il logo realizzato in occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione. Completano il francobollo la leggenda «ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
LEONE

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

**14A01592**

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della società Servola S.p.a.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto, in data 21.12.2012, con il quale la Società Lucchini S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 347/03 sopracitato, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Piero Nardi;

Visto il proprio decreto, in data 30.01.2013, con il quale è stato nominato il Comitato di Sorveglianza della Società Lucchini S.p.A.;

Vista l'istanza in data 3 febbraio 2014 con la quale il commissario straordinario della Lucchini S.p.a. richiede , a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Servola S.p.a., con sede legale in Trieste;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato altresì che Servola versa in una situazione d'insolvenza, come emerge dalla situazione patrimoniale ed economica al 30.11.2013, approvata dal consiglio di amministrazione in data 30.1.2014, trovandosi in una situazione di impossibilità strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Servola S.p.A, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Servola S.p.a., è nominato commissario straordinario il dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945.

Art. 3.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Servola S.p.a., è nominato il medesimo comitato

di sorveglianza della Lucchini spa nominato con provvedimento del 30.01.2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è comunicato

al Tribunale di Livorno;

alla Camera di Commercio di Trieste;

alla Regione Friuli Venezia Giulia;

al Comune di Trieste.

Roma, 14 febbraio 2014

*Il Ministro:* ZANONATO

**14A01556**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 febbraio 2014.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso, in provincia di Matera.** (Ordinanza n. 151).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;

Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 14 milioni di euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto e sono state stanziate le prime risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rinviando ad una successiva delibera del Consiglio dei Ministri per l'integrazione delle stesse fino al complessivo ammontare riconosciuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014 con la quale le predette risorse sono state integrate fino al complessivo ammontare di 14 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Ravvisata altresì la necessità di assicurare il necessario raccordo operativo con riferimento alle attività da porre in essere per il superamento dei sopra citati contesti emergenziali in atto nella Regione Basilicata;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 7 febbraio 2014 del Presidente della Regione Basilicata;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 21 febbraio 2014;

Dispone:

### Art. 1.

*Nomina Commissario e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio regionale di protezione civile della Regione Basilicata è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

*a)* all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

*b)* all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

*c)* all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonché, con riferimento al movimento franoso determinatosi nel comune di Montescaglioso, alle necessarie attività di monitoraggio nonché degli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti dallo stesso prodotti.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

*a)* gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

*b)* gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 2.

*Contributi autonoma sistemazione*

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

*Deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

*Oneri per prestazioni di lavoro straordinario*

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2013. Il Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 40 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Ai titolari di incarichi di alta professionalità e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il mese di dicembre, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 4-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

6. L'onere per l'attuazione del presente articolo è posto a carico delle risorse di cui all'art. 11 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 5.

*Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera* d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di

controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

*Patrimonio pubblico*

1. L'ambito della ricognizione comprende:

*a)* il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

*b)* il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

*c)* il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

*a)* primi interventi urgenti;

*b)* interventi di ripristino;

*c)* interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

*Patrimonio privato*

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

*Attività economiche e produttive*

1. L'attività di ricognizione comprende:

*a)* il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

*b)* il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

*Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva*

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi

trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

*Relazione del Commissario delegato*

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 11.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 4 si provvede:

*a)* quanto ad euro 14.000.000,00 con le risorse stanziate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014 di cui in premessa;

*b)* quanto ad euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera di Giunta n. 1541/2013, capitolo 25302, missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – programma 01 – difesa del suolo;

*c)* quanto ad euro 53.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera di Giunta n. 1525/2013, capitolo 3008, missione 11 - programma 1.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. In detta contabilità confluiscono le risorse di cui al comma 1.

3. La Regione Basilicata è altresì, autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

*Sospensione dei mutui ipotecari*

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano – almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 luglio 2014 le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 13.

*Raccordo con l'ordinanza n. 145 dell'8 febbraio 2014*

1. Il Commissario delegato è incaricato di raccordare le attività contemplate dalla presente ordinanza con quelle conseguenti alla precedente situazione emergenziale ancora in fase di espletamento, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014.

2. Al comma 3 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 le parole: "per il mese di dicembre" sono sostituite dalle seguenti parole: " per il mese di ottobre 2013".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

ALLEGATO

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento della Protezione Civile

*Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.*

***Allegato tecnico all'OCDPC***

**Introduzione**

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

**1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico**

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A *"analitica tecnico economica"* in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

**2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato**

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

**3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive**

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

**4. Relazione conclusiva**

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

**AMMINISTRAZIONE ……………**
n. progressivo scheda A:_______________

# SCHEDA A
# Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

**REGIONE ……………**
**EVENTI …………………………… DEL _______/________/________**

## SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ___________________________________________Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SOGGETTO DICHIARANTE:_______________________________________________________

SOGGETTO ATTUATORE:________________________________________________________

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA’ DELL'INTERVENTO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D) STATO PROGETTUALE:
- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

COSTO STIMATO: **EURO______________**
(in lettere €____________________________________________________________________)

Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

**AMMINISTRAZIONE ……………**
n. progressivo scheda A:_______________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

*Il rappresentante*
*dell'Amministrazione Competente*

____________________________

*VISTO:*

*Il Commissario Delegato*

____________________________

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda B:_______________

# SCHEDA B
# Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

**REGIONE ……………**
**EVENTI ……………………………. DEL _______/________/________**

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

**COMUNE DI ______________________________________PROVINCIA_______**

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________il ____________________

residente a
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

codice fiscale____________________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**
**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

**1)** che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____________________________________________________ n. civico: _____;

località: _________________________________CAP________

**L'immobile è**

☐ di proprietà ☐ in comproprietà
(nome del comproprietario:________________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:____________________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda B:_______________

(nome del/i proprietario/i:__________________________________________________)

☐ parte comune condominiale

**ed è**

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:_________________________________)

☐ locato (nome del locatario:_________________________________________________)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:____________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato ( ○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____________ al ____________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stato evacuato

<u>Descrizione sommaria dell’immobile</u>

*tipologia strutturale:*

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda B:_______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* (*specificare*) ______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

*n. piani dell'edificio in cui è ubicato:* _________________________

*n. piani occupati dall'immobile:* _________________________

*superficie abitabile: mq* _________________________

*superficie balconi, terrazze e pertinenze* (*cantine, sottotetti, box, etc…*)*: mq*_______________________

*n. stanze e vani accessori:* ____________________________

note:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

**2)** che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

## COMUNE DI……………
n. progressivo scheda B:_______________

---

**3)** che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

| Ambito di intervento | Gravità del danno<br>0. *Nullo*<br>*1. Leggero*<br>*2. Medio-grave*<br>*3. Gravissimo-crollo* | Costo per il ripristino<br>*(in euro)* |
|---|---|---|
| Strutture portanti | | |
| Impianti | | |
| Finiture interne ed esterne | | |
| Serramenti | | |

**- TOT. EURO _____________(in lettere €_____________________________________________)**

**A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
  ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
  ○ importo in corso di quantificazione
e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

**Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.**

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda B:_______________

*Data*___________ *Firma del dichiarante*_________________

Documentazione allegata:

- ☐ documentazione fotografica
- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- ☐ altro ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda C:_______________

# SCHEDA C
## Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

**REGIONE ……………**

**EVENTI …………………………… DEL _______/________/________**

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

**COMUNE DI ______________________________________PROVINCIA_______**

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________il ____________________

residente a

________________________CAP________Indirizzo______________________________________

Tel. ____________________; Cell. _____________________; Fax. ______________________

codice fiscale__________________________________________________________________

**In qualità di rappresentante dell'Impresa**

______________________________________________________________________________

(forma giuridica____________________________), costituita il________/_________/_________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ________________________________________________

N. di iscrizione_________________________________________________________________

*(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)*

partita I.V.A. n. ______________________________________________________________

Descrizione attività

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

**1)** che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda C:_______________

_____________________________________________________Prov. ______

CAP________Indirizzo____________________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

- ☐ di proprietà dell'impresa
- ☐ in locazione (nome del proprietario:___________________________________)
- ☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:___________________________________)
- ☐ parte comune condominiale

è stata:

- ☐ **distrutta**
- ☐ **dichiarata inagibile**
- ☐ **danneggiata**
- ☐ **danneggiata e ristrutturata ( ○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

- ☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) _____________________________________________________

  il ______________ con esito ______________________________________________

- ☐ è stata evacuata dal _____________ al ____________

  (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)
  - ○ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
  - ○ a spese proprie

- ☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

*tipologia strutturale:*

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* ____________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività:* ________________________

*n. piani occupati dall'attività:* ________________________

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda C:_______________

*superficie coperta: mq* _________________________
*superficie esterna: mq*_________________________

note:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

**2)** che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

**3)** che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

| Ambito di intervento | Gravità del danno<br>0. *Nullo*<br>*1. Leggero*<br>*2. Medio-grave*<br>*3. Gravissimo-crollo* | Costo per il ripristino<br>*(in euro)* |
|---|---|---|
| Strutture portanti | | |
| Impianti | | |
| Finiture interne ed esterne | | |
| Serramenti | | |

A) TOT. EURO ___________(in lettere €_________________________________________)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €___________________________________________)

**COMUNE DI……………**

n. progressivo scheda C:________________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO______________(in lettere €______________________________________________)

***TOTALE DANNO (A+B+C):***

**EURO ______________(in lettere €______________________________________________)**

**A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro______________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ______________________________

**Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.**

*Data___________ Firma del dichiarante_________________*

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

**TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive**

| Generalità attività economica produttiva | | | | | | | Stato attuale della sede dell'attività | | | | Ripristino | | | | Assicurazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Evento | Data evento | Sede dell'attività ubicata nel Comune | PR | Indirizzo sede attività | la sede è | Stato | Evacuato (SI/NO) | Tipologia Strutturale | Superficie (mq) | Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€) | Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€) | Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€) | **Costo Totale Danno (€)** | Non Risarcibile da assicuraz. | Risarcibile da Assicuraz. per Euro | Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14A01557

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 2 agosto 2013.

**Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 49/1987, art. 7).** (Delibera n. 56/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonchè la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinchè finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresì che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 92 (*G.U.* n. 45/2010), come integrata dalla successiva delibera 3 agosto 2011, n. 70 (*G.U.* n. 174/2012), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;

Vista la delibera 16 dicembre 2009, n. 164, con la quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, in applicazione della predetta delibera CIPE n. 92/2009, ha disciplinato la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi del richiamato art. 7 della legge n. 49/1987;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro degli affari esteri, ricevuta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 2013, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato una proposta di delibera concernente il nuovo regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 27 giugno 2013;

Considerato che, rispetto al precedente regolamento adottato con le sopracitate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011, la proposta in esame prevede l'introduzione di alcune innovazioni tese a rendere maggiormente fruibile e a rilanciare lo strumento agevolativo in questione;

Considerato in particolare che la proposta in esame prevede a tal fine l'ampliamento — in linea con quanto già stabilito dal Comitato direzionale del MAE nel corso del 2012 — della platea dei Paesi eleggibili, con inclusione dei Paesi a reddito medio-basso (cosiddetti «lower middle income countries»); l'ampliamento dei settori eleggibili, con inclusione del settore industriale finora escluso; l'aumento da 5 a 10 milioni di euro dell'importo finanziabile per ogni singola iniziativa; la possibilità di finanziare anche apporti in natura (attraverso beni tangibili) nella misura massima del 20% del finanziamento, con la previsione di conferimento attraverso apporti in contanti per la parte rimanente;

Considerato altresì che il nuovo regolamento di cui alla proposta in esame, conferma l'orientamento all'impiego delle agevolazioni per il sostegno di iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano e ambientale, favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo e anche a iniziative di micro finanza;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota DIPE n. 3227-P del 1° agosto 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presen-

te seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Ritenuto di dover accogliere la proposta in esame concernente l'adozione di un nuovo regolamento esecutivo per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987;

Delibera:

In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 69/2013 richiamato in premessa, relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, è approvato il seguente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato da questo Comitato con le citate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011.

*1. Programmazione finanziaria e geografica*

1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 devono mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacità aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

1.2 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 sono accessibili alle imprese italiane che intendono realizzare imprese miste nei seguenti Paesi:

*a)* Paesi HIPC, Paesi PMA e Paesi annualmente individuati dalla banca Mondiale come «lower middle income countries»;

*b)* Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.

1.3 I crediti agevolati sono finanziati con le risorse disponibili sul sottoconto del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, al netto della quota del medesimo Fondo rotativo eventualmente destinata alla costituzione del Fondo di garanzia di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 69/2013. In base al grado effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS, il Comitato direzionale è delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto sottoconto dedicato all'art. 7 della legge n. 49/1987 (crediti agevolati a favore delle imprese italiane per il parziale finanziamento delle imprese miste nei *PVS)* a quello dedicato alle operazioni di cui all'art. 6 della medesima legge n. 49/1987.

*2. Requisiti oggettivi*

2.1 I finanziamenti di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi alle imprese italiane esclusivamente per:

2.1.1 la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.

2.2.1 L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:

2.2.1.1, industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

2.2.1.2, artigianato;

2.2.1.3, servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

2.2.1.4, microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;

2.2.1.5, tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

2.2.1.6, fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;

2.2.1.7, formazione professionale ed educazione.

2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell'impresa italiana.

2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano o dei soci italiani richiedente/i il finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale (o dei soci locali) nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.

2.2.4 L'iniziativa non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dall'agevolazione.

*3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente*

3.1 Il credito agevolato può essere chiesto solo da imprese registrate in Italia.

3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista.

3.3 L'impresa richiedente deve possedere i requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

*4. Condizioni finanziarie*

4.1 Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a 10.000.000 di euro. Il credito agevolato può finanziare conferimenti in denaro e in natura. Eventuali conferimenti in natura devono avere carattere tangibile e la loro quota non può in ogni caso superare il 20% dell'apporto complessivo. La DGCS ne valuta la congruità, sulla cui base viene calcolato l'ammontare del finanziamento agevolato.

4.2 Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal

Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.

4.3 Se prima della scadenza del credito l'impresa italiana disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al MAE e al gestore del Fondo rotativo, rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scenda al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo.

4.4 Se una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai punti precedenti.

4.5 Il finanziamento viene erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. Eventuali anticipazioni del finanziamento sono ammesse fino a un massimo del 70% e devono essere garantite attraverso garanzie bancarie. La restante quota deve comunque essere coperta da idonea garanzia.

4.6 Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista è convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

*5. Entrata in vigore e abrogazioni*

5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo emanerà le istruzioni attuative di quanto previsto dal presente regolamento, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo Comitato con la delibera n. 164/2009 richiamata in premessa.

5.2 La presente delibera entrerà effettivamente in vigore a conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1. Contestualmente sarà da considerarsi abrogata la precedente delibera di questo Comitato n. 92/2009, come integrata dalla successiva delibera n. 70/2011.

Roma, 2 agosto 2013

*Il Presidente:* LETTA

*Il segretario delegato:* GIRLANDA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 488*

**14A01593**

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 18 febbraio 2014.

**Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.** (Delibera n. 18802).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* ed ultimo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale la Consob, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore, emana disposizioni attuative in tema di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS;

Delibera:

I. È adottato il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da

parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

II. La presente delibera e l'annesso Provvedimento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 18 febbraio 2014

*Il Presidente:* VEGAS

ALLEGATO

PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE CON INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

1. Fonte normativa.

Le presenti disposizioni sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*infra*: «decreto antiriciclaggio»).

2. Destinatari delle disposizioni.

Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (*infra*: «Revisori»). Per «enti di interesse pubblico» si intendono quelli di cui all'art.16, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

*a)* «attività professionale»: la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai Revisori;

*b)* «cliente»: il soggetto al quale i Revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-*bis* del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-*bis*.

Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all'entità oggetto dell'incarico.

*c)* «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza o domicilio, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove rilasciato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove rilasciato);

*d)* «finanziamento del terrorismo»: le condotte previste dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

*e)* «GAFI»: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

*f)* «istruzioni della Banca d'Italia»: il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

*g)* «MoneyVal»: Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;

*h)* «persone politicamente esposte (PEPs)"» le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;

*i)* «rete»: la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

*j)* «riciclaggio»: le condotte previste dall'art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio;

*k)* «terza direttiva antiriciclaggio»: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

*l)* «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente svolge l'attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio;

*m)* «UIF»: l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

4. Principi generali.

4.1 I Revisori assicurano che l'assetto organizzativo, le procedure aziendali e il sistema dei controlli interni siano idonei a garantire l'efficace e tempestiva applicazione delle misure, delle modalità e delle procedure di adeguata verifica della clientela.

4.2 Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Revisori operano in conformità al principio di proporzionalità, ponendosi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale. Essi, in particolare:

*a)* assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale;

*b)* adottano misure, modalità e procedure di adeguata verifica della clientela adeguate rispetto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti;

*c)* ferme restando la specifica natura e finalità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili.

L'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le applicabili norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei Revisori.

5. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.1 I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale.

5.2 Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori osservano i criteri generali stabiliti dall'art. 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio nonché i criteri di valutazione concernenti il cliente previsti nell'Allegato 1. I Revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Profilatura della clientela.

6.1 I Revisori provvedono a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente nella fase di accettazione dell'incarico e, con frequenza prestabilita, verificano l'appropriatezza della classe di rischio attribuita.

In tale contesto, essi adottano un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischiosità correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, in coerenza con il principio di proporzionalità, graduando le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette in ragione della classe di rischio assegnata a ciascun cliente.

6.2 Ai fini della classificazione della clientela, i Revisori possono avvalersi di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, in tali ipotesi, i Revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio più elevata, qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora venga attribuito al cliente una classe di rischio inferiore a quella

risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto.

6.3 Nel caso in cui nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEPs o di cambio del titolare effettivo), i Revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

7. Obblighi di adeguata verifica.

7.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono:

*a)* nell'identificazione del cliente;

*b)* nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo;

*c)* nella verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

*d)* nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale;

*e)* nell'esercizio di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente esercizio dell'attività professionale.

8. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica.

8.1 I Revisori non possono dare corso all'esecuzione della prestazione professionale se non dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da *a)* a *d)*.

8.2 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale, con particolare attenzione ai casi in cui:

1) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. A tal fine, i Revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui al provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, su proposta dell'UIF, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lett. *a)*, del decreto antiriciclaggio, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF;

2) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore).

8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante.

8.4 Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale non si applicano:

*a)* nei casi di attività didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali);

*b)* nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie.

9. Identificazione del cliente e del titolare effettivo.

9.1 Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

9.2 Nel caso di cliente non persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.

9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima di dare corso all'esecuzione della prestazione professionale. Tali obblighi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

*a)* qualora il cliente sia già identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

*b)* per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*c)* qualora il Revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto antiriciclaggio;

*d)* per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

9.4 I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente, osservando quanto disposto dall'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

9.5 Nel caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, i Revisori adottano misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente, avvalendosi a tal fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, in conformità alla disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione.

9.6 Per identificare il titolare effettivo, i Revisori chiedono ai propri clienti di fornire, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate; essi, inoltre, possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ed ottenere le informazioni pertinenti utilizzando altre fonti utili, ivi comprese le altre entità facenti parte della loro rete di appartenenza.

9.7 Nel corso del controllo costante, i Revisori valutano tutti gli eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato.

9.8 In caso di pluralità di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.

10. Verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo.

10.1 Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

10.2 In sede di verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo, i Revisori osservano le disposizioni dell'art. 19, comma 1, lett. *a)* e *b)* del decreto antiriciclaggio e dell'Allegato 2 del presente Provvedimento.

11. Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

11.1 Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalità e in misura proporzionate al profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile.

12. Controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite.

12.1 Nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite.

12.2 Sulla base delle risultanze del controllo costante svolto:

*a)* aggiornano ove necessario il profilo di rischio del cliente;

*b)* in caso di riscontro di anomalie rilevanti, pongono in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutano se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

12.3 il controllo costante si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico.

12.4 I Revisori stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento delle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente e del titolare effettivo. Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza,

rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. n. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico ovvero quando risulti al Revisore che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

12.5 Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

13. Obblighi di conservazione.

13.1 I Revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di: *a)* dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; *b)* consentire analisi e approfondimenti da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; *c)* consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

13.2 I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

13.3 I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorità competenti.

13.4 La conservazione dei documenti presso un'unica struttura, eventualmente individuata a livello di gruppo/rete di appartenenza ovvero presso terzi, è consentita, purché ciò non comprometta la pronta disponibilità dei documenti stessi.

14. Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: obbligo di astensione.

14.1 I Revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

14.2 I Revisori applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 28, comma 7-*ter*, del decreto antiriciclaggio.

14.3 In ogni caso, i Revisori — ove ne ricorrano le condizioni — inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio.

15. Misure semplificate di adeguata verifica.

15.1 Per i casi in cui l'art. 25 del decreto antiriciclaggio prevede la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica, i Revisori si attengono a quanto previsto nell'Allegato 3.

16. Obblighi rafforzati di adeguata verifica.

16.1 I Revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi in cui il cliente non è fisicamente presente (prestazione professionale a distanza) ovvero il cliente o un titolare effettivo sia una persona politicamente esposta residente in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario. Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte qualora sia inviata alla UIF una segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, i Revisori applicano misure rafforzate fino a quando ritengano di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio.

16.2 L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, in una o più delle attività in cui essa si articola (identificazione, verifica e controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale).

16.3 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.

16.4 Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati dall'organo con funzioni di amministrazione del Revisore ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega.

I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

16.5 I Revisori, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

16.6 Qualora i Revisori non siano in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riescano a verificare l'attendibilità degli stessi, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

16.7 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (*cfr.* raccomandazione n. 12 del GAFI).

17. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.

17.1 I Revisori possono demandare, ai sensi della Sezione II del Capo I del Titolo II del decreto antiriciclaggio, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi ivi indicati, ferma la loro responsabilità finale per l'osservanza di detti obblighi.

17.2 Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della prestazione professionale, secondo i termini e le modalità esecutive stabiliti nell'Allegato 4.

17.3 Ai sensi del decreto antiriciclaggio i Revisori non possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da altri Revisori. Tuttavia, ferma restando la loro responsabilità finale, essi possono avvalersi della collaborazione dell'eventuale rete di appartenenza, unicamente ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti.

18. Disposizioni transitorie e finali.

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° giugno 2014. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

---

ALLEGATO *1*

Criteri di valutazione concernenti il cliente

Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati:

1. forma giuridica, assetti proprietari e di controllo, dimensioni, articolazioni organizzative, complesso delle procedure operative e di controllo di ciascun cliente. In particolare, nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari;

2. caratteristiche ed attività dell'eventuale titolare effettivo;

3. grado di complessità e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della società cliente;

4. collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

5. condanne penali o sottoposizione del cliente a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro;

6. eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente — quando tali procedimenti siano notori o comunque noti al Revisore e

non coperti da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale — o proprie segnalazioni inoltrate alla UIF;

7. notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari) del cliente ovvero conclusione da parte del medesimo cliente di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti, misure o provvedimenti, di cui al punto precedente;

8. censimento del cliente nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero riconducibilità, notoria contiguità o effettuazione di operazioni di significativo valore economico con soggetti censiti nelle medesime liste;

9. natura dell'attività economica svolta dal cliente e specifiche caratteristiche della stessa, in particolare nei casi in cui tale attività sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante) ovvero implichi l'operatività in settori economici ad elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria);

10. presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e dove comunque svolge la propria attività, di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Paesi o territori a rischio. Particolare attenzione va dedicata ai casi in cui il cliente opera all'estero; in tale ambito assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo — come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal — ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio.

I medesimi elementi sopra descritti vanno presi in considerazione e valutati anche in rapporto alle controparti con cui il cliente compie operazioni di rilevante valore economico;

11. comportamento tenuto, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico e nel corso delle fasi successive. Di specifico rilievo risultano condotte reticenti, dissimulatorie o fuorvianti, consistenti, ad esempio, nella riluttanza a fornire informazioni rilevanti ovvero nel dare informazioni parziali, incomplete, inesatte, false ovvero non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento della sua attività professionale;

12. incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili;

13. operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia per i Revisori, nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. *a)*, del decreto antiriciclaggio.

L'elencazione precedente non ha carattere esaustivo; i Revisori prendono, pertanto, in considerazione anche gli ulteriori elementi riscontabili nel singolo caso, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO 2

## La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo

Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale dovuta, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano:

*a)* i documenti di identità in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;

*b)* gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;

*c)* la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

*d)* gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

*e)* le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Ai fini della verifica dei dati del cliente persona fisica, i Revisori effettuano il riscontro su uno dei documenti d'identità originali in corso di validità indicati dall'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure commisurate al profilo di rischio del cliente. A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita — in via autonoma o dal o per il tramite del cliente — e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

Quando i Revisori ritengano ragionevolmente che sussista un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, possono effettuare la verifica relativa al titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.

In ogni caso, i Revisori valutano, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico-commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti.

I Revisori adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati.

Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i Revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello status di «rifugiato» o dello status di «protezione sussidiaria», ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.

ALLEGATO 3

## Misure semplificate di adeguata verifica

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i Revisori raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che giustificano l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

I Revisori accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio possono essere acquisiti consultando — anche tramite internet — gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore;

informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

I Revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

I Revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui:

vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;

non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo — che consente l'applicazione della procedura semplificata — in base a fondato giudizio, basato sugli elementi di valutazione acquisiti dai Revisori nello svolgimento della propria attività professionale;

vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 16, comma 1, lettera *d)* e dell'articolo 17, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto antiriciclaggio;

la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della terza direttiva antiriciclaggio; in tal caso, i Revisori non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b)*, della terza direttiva antiriciclaggio.

---

ALLEGATO *4*

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (*cfr.* art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio).

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

*a)* i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

*b)* l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

*c)* le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dei Revisori (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la precedente lettera *b)* ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dei Revisori responsabili dell'adeguata verifica).

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica.

Spetta al Revisore responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il Revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;

adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;

astenersi dall'instaurare il rapporto, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, i Revisori responsabili:

definiscono le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuano i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;

predispongono strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;

verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;

acquisiscono, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

**14A01594**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Variazione all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Combisartan».

*Estratto determinazione V&A n. 217 del 3 febbraio 2014*

Specialità Medicinale: COMBISARTAN.

Confezioni: È autorizzata la rettifica della descrizione, per adeguamento agli Standard Terms, delle seguenti confezioni.

Da:

034134015 - 14 compresse rivestite con film in blister;

034134027 - 28 compresse rivestite con film in blister;

034134039 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134041 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134054 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134066 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 MG/12,5 mg;

034134078 - 98 (UD) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134080 - 280 (10X28) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134092 - 280 (20X14) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

034134142 - “160/25 mg compresse rivestite con film” - 98 (1X98) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU UNIT dose.

A:

034134015 - “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134027 - “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134039 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134041 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134054 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134066 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134078 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134080 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280 (10x28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134092 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280 (20X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134142 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 98x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU.

Pertanto, la modifica è relativa alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

034134015 - “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134027 - “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134039 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134041 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134054 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134066 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134078 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134080 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280 (10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134092 - “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280 (20X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134104 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 14 (1X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134116 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 28 (2X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134128 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 56 (4X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134130 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 98 (7X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034134142 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 98X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

034134155 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 280 (10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL conf. osped.;

034134167 - “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 280 (20X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL conf. osped.;

034134179 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134181 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134193 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134205 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134217 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134229 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 56X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134231 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 98X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134243 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 280X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134256 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134268 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134270 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134282 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134294 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134306 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 56X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134318 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 98x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134320 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 280X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134332 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” - 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034134344 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” - 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/XXXX/WS/025, SE/H/0565/001-005/WS/085.

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati (sezione 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A01506**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edicis».

*Estratto determinazione V&A n. 220/2014 del 3 febbraio 2014*

Medicinale: EDICIS.

Titolare AIC: Cis Bio International, con sede legale e domicilio fiscale in 91192 GIF-SUR-Yvette Cedex, B.P. 32, Francia (FR).

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Visti gli atti di Ufficio, alla determinazione V&A n. 2159/2013 del 10 dicembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 8 dell'11 gennaio 2014 Supplemento Ordinario n. 3, concernente "l'Autorizzazione all'immissione in Commercio" del medicinale: "Edicis" è apportata la seguente modifica:

Alla voce "Composizione" e "Principio attivo" in luogo di: Composizione: ogni flaconcino di Edicis contiene:

Principio attivo: sodio 3,5 mg.

Composizione: ogni flaconcino di tampone contiene:

Principio attivo: potassio 5,2 mg.

Leggasi:

Composizione: ogni flaconcino di Edicis contiene:

Principio attivo: etilendicisteina 2 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A01507**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo».

*Estratto determinazione V&A n. 215/2014 del 3 febbraio 2014*

Medicinale: EPIDUO.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Dell'annunciata n. 21, cap 20121 - Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Variazione A.I.C.:Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Visti gli atti di Ufficio, l'estratto della determinazione V&A n. 2157/2013 del 10 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 8 dell'11 gennaio 2014 Supplemento Ordinario n. 3, concernente "l'Autorizzazione all'immissione in commercio" del medicinale: "Epiduo" è modificato come di seguito indicato.

*Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "Epiduo" nelle forme e confezioni:

"0,1% / 2,5% gel" - 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 15 g;

"0,1% / 2,5% gel" - 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 30 g;

"0,1% / 2,5% gel" - 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 45 g;

"0,1% / 2,5% gel" - 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 60 g, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Dell'annunciata n. 21 - Cap 20121 - Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 15 g - 038261071 (in base 10) 14HNBH (in base 32);

"0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 30 g - 038261083 (in base 10) 14HNBV (in base 32);

"0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 45 g - 038261095 (in base 10) 14HNC7 (in base 32);

"0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 60 g - 038261107 (in base 10) 14HNCM (in base 32).

Forma Farmaceutica: gel.

Composizione: 1 g di gel contiene:

Principio attivo: adapalene 1,0 mg;

benzoile perossido 25,0 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: 038261071 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 15 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 038261083 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 30 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 038261095 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 45 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 038261107 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 60 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura.*

Confezione: 038261071 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 15 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: 038261083 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: 038261095 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 45 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: 038261107 - "0,1% / 2,5% gel" 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 60 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati.*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Adeguamento standard terms.*

Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 038261018 - "0.1% + 2.5% gel" 1 tubo di plastica da 2 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261018 - "0,1% / 2,5% gel" 1 tubo di plastica da 2 g;

A.I.C. n. 038261020 - “0.1% + 2.5% gel” 1 tubo di plastica da 30 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261020 - “0,1% / 2,5% gel” 1 tubo di plastica da 30 g;

A.I.C. n. 038261032 - “0.1% + 2.5% gel” 1 tubo di plastica da 45 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261032 - “0,1% / 2,5% gel” 1 tubo di plastica da 45 g;

A.I.C. n. 038261044 - “0.1% + 2.5% gel” 1 tubo di plastica da 60 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261044 - “0,1% / 2,5% gel” 1 tubo di plastica da 60 g;

A.I.C. n. 038261057 - “0.1% + 2.5% gel” 1 tubo di plastica da 90 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261057 - “0,1% / 2,5% gel” 1 tubo di plastica da 90 g;

A.I.C. n. 038261069 - “0.1% + 2.5% gel” 1 tubo di plastica da 15 g.

Varia in:

A.I.C. n. 038261069 - “0,1% / 2,5% gel” 1 tubo di plastica da 15 g.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale.

**14A01508**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI NUORO

## Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l’attività connessa all’uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del segretario generale n. 20 dell’11/02/2014.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Nuoro in data 28/01/2014, verranno deformati.

Moi Mario
nato a Carbonia il 24 ottobre 1951
codice fiscale MOIMRA51R24B745J
Via Cagliari, sn - 08030 Barisardo
Marchio: 68NU

**14A01554**

# COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO PER EXPO MILANO 2015

## Provvedimenti relativi a EXPO Milano 2015.

Delegati del Commissario Unico.

Con provvedimento n. 11 del 13 gennaio 2014, si determina: 1. il compenso dei delegati dott. Giovanni Confalonieri e ing. Antonio Acerbo per gli anni 2014 e 2015;

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.a. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

Realizzazione del lotto 1B della strada di collegamento SS 11 e SS 233 Zara-Expo - autorizzazione all’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo valido.

Con provvedimento n. 12 del 13 gennaio 2014:

1. si autorizza il soggetto attuatore della Zara-Expo a procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo validato;

2. si dispone che gli enti competenti procedano, nelle more della procedura di affidamento dei lavori, ed anche in assenza del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera Zara-Expo.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.a. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

Realizzazione dei parcheggi remoti di stazionamento bus e altri veicoli a servizio di Expo Milano 2015 sull’area di Cascina Merlata S.p.a.

Con provvedimento n. 13 del 27 gennaio 2014, si dispone: 1. che Cascina Merlata S.p.a., in ragione dell’avvenuto reperimento della provvista finanziaria necessaria per i lavori, proceda tempestivamente alla realizzazione dei parcheggi remoti di stazionamento bus e altri veicoli, al fine di garantire l’utilizzo del parcheggio sin dall’apertura dell’Esposizione Universale del 2015.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http:www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

Expo 2015 - Opere pubbliche del Comune di Milano.

Con provvedimento n. 14 del 29 gennaio 2014, si decreta:

1. di integrare l’elenco delle opere pubbliche di cui al provvedimento n. 1 del Commissario Straordinario Delegato con le opere indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento, previste nella programmazione triennale del Comune di Milano e individuate come funzionali ad EXPO.

2. di consentire alla Stazione Appaltante di affidare i lavori di cui all’elenco allegato di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.a. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

Viabilità di adduzione al sistema esistente A8/A52. Riqualifica con caratteristiche autostradali della S.P. 46 «RHO-MONZA, dal termine della Tangenziale Nord di Milano(Galleria Artificiale) al Ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso),corrispondenti alle tratte 1 e 2 del progetto preliminare della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - «RHO-MONZA».

Con provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014, si decreta:

1. la riduzione fino alla metà dei termini indicati agli artt. 16, 17, 20, 21, 22, 22-*bis* e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

2. gli atti di cui agli artt. 23 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 possono essere notificati alle relative proprietà, ancorché di numero superiore ai cinquanta, mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.a. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01630**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.**

Ai sensi dell'articolo 5 del D. lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. *e)* del comma 1 dell'art. 1 del D. lgs. n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,25 per cento.

**14A01647**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla «Dwight School Seoul» - Seoul - Korea.**

Con decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del 14 febbraio 2014, è stata disposta l'iscrizione del «DWIGHT SCHOOL SEOUL»- Seoul - Korea nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R.2 agosto 2010, n. 164 dei collegi del Mondo Unito e delle istituzione scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

**14A01631**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Elenco degli ispettori degli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, preposti alle attività di vigilanza sulle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscele o loro articoli.**

Con decreto 11 novembre 2013 del Ministro della salute registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2013, reg. 15 foglio 158 e stato redatto l'elenco degli ispettori degli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato preposti alle attività di vigilanza sulle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscele o loro articoli. Il testo integrale è consultabile sul sito web del Ministero della salute all'indirizzo http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaAtti?page=3»

**14A01632**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Proroga della sospensione della carica del commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi.**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 2014 è prorogata la sospensione del dott. Saverio Signori fino alla conclusione delle indagini preliminari a decorrere dal 9 gennaio 2014 dall'incarico di commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi ai sensi dell'art. 21-*quater* comma 2 della legge 241/90.

**14A01555**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

**Approvazione della graduatoria generale relativa all'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione.**

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento n. 5/2014, del 20 febbraio 2014, con i relativi allegati, recante l'approvazione della graduatoria generale dei progetti ritenuti ricevibili presentati nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici».

**14A01646**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Gestione commissariale della «Strade Parallele Società Cooperativa Sociale», in Pradamano e nomina del commissario governativo.**

Con deliberazione n. 174 dd. 31 gennaio 2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., l'amministratore unico della cooperativa «Strade Parallele Società Cooperativa Sociale» con sede in Pradamano, C.F. 02715770307, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, la dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine, Via Bezzecca n. 122.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A01583**

**Liquidazione coatta amministrativa della «Work in Progress - Società Cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 172 dd. 31 gennaio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Work in Progress - Società Cooperativa» con sede in Udine, C.F. 02537550309, costituita il giorno 1° agosto 2008 per rogito notaio dott.ssa Vera Garlatti di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, Via De Rubeis n. 19.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A01584**

## REGIONE TOSCANA

**Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 3 febbraio 2014**

Il Commissario delegato ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 86 del 31 maggio 2013 in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con ordinanza n. 6 del 3 febbraio 2014 ha approvato la rimodualzione del piano degli interventi;

che l'ordinanza disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 6 febbraio 2014 parte prima, è pubblicato nel sito internet della Regione Toscana tramite il seguente percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/, e , ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

**14A01585**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-051) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**